CCIV SEDUTA

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1954

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente BO

INDICE

Disegni di legge:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . *Pag.* 7982

« Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 » **(748)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

CENINI, *relatore* 7999
MARINA 8003
MARIOTTI 7998
PESENTI 7998
TREMELLONI, *Ministro delle finanze* . . . 8000

« Delega al Governo a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi » **(320)** (Discussione e approvazione):

BITOSSI . . . . . 8004 e *passim*
DE BOSIO, *relatore* . . . . . 8007 e *passim*
MARIANI 8013
PERRIER 8006
SPALLICCI 8005
TIBALDI 8007
VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . . . 8010 e *passim*

« Delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro » **(331)** (Discussione e approvazione):

BITOSSI . . . . *Pag.* 8018, 8019, 8020, 8022
DE BOSIO, *relatore* . . 8015, 8017, 8019, 8021
MARIANI 8014, 8018, 8022
SPALLICCI 8015
VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . 8016, 8017, 8019, 8021

Elezione contestata nella Regione della Sicilia (Domenico Magrì - *Doc.* LXXVI) (Seguito della discussione e annullamento):

CALDERA 7996
CORNAGGIA MEDICI, *relatore* 7991
JANNUZZI 7982
PASTORE Ottavio 7995
PIOLA 7995
SPALLINO 7986
TARTUFOLI 7996

Votazione a scrutinio segreto 7996

Interrogazioni:

Annunzio 8022

La seduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente, che è approvato.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Comando di insegnanti presso l'Istituto centrale di statistica » (610), d'iniziativa del deputato Ermini;

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Modifiche all'articolo 5 della legge 1° luglio 1940, n. 899, sugli organici delle scuole medie statali » (624);

« Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale » (723);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato » (245).

Seguito della discussione e annullamento della elezione contestata nella Regione della Sicilia (Domenico Magrì) (Doc. LXXII).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sull'elezione contestata nella Regione della Sicilia (Domenico Magrì).

È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. A nome della Giunta delle elezioni e quale relatore di essa l'onorevole Spallino, parlando nella seduta in cui si discusse del caso dell'onorevole Lauro, ebbe a dire due cose interessanti per la discussione di oggi: « Io posso consentire — disse — che il Senato avesse poi potuto decidere, in sede di valutazione politica, equamente il caso, se l'onorevole Lauro si fosse dimesso dalla carica di sindaco ». E in un altro punto del suo discorso: « e non discuto il caso dell'altro nostro collega perchè a noi qui non interessa e che poco felicemente è stato agganciato al caso Lauro ».

Non mi fermo su quest'ultimo, generico riferimento, ma è lecito chiedere all'onorevole Spallino, e per lui alla Giunta delle elezioni, se, quando si riteneva che il Senato potesse guardare con senso di equità il caso Lauro ove l'onorevole Lauro si fosse presentato dimissionario, non si intendesse aprire al Senato la strada perchè prima di ogni altra considerazione di altra indole, guardasse con senso di equità il caso del senatore Magrì che dal novembre 1953 non è più sindaco di Catania. Certamente, sotto il profilo politico, il caso di chi si presenti al momento della convalida con la duplice qualità di sindaco di capoluogo di provincia e di senatore, sicchè una volta ottenuta la convalida della elezione senatoriale abbia diritto a rimanere nell'una e nell'altra carica, non soltanto rimuovendo un motivo di ineleggibilità ma risolvendo un caso di incompatibilità (e non intendo con questo fare addebito all'onorevole Lauro o alla sua parte politica per le mancate dimissioni dalla carica di sindaco, perchè, evidentemente, a questo comportamento deve aver corrisposto una ragione giustificatrice) certamente, dicevo, quel caso non è identico a quello di colui il quale, essendosi già dimesso dalla carica di sindaco, resterebbe privo, con la non convalida della elezione a senatore, dell'una e dell'altra carica. Non vi pare, onorevoli colleghi, che nella valutazione di ordine politico che dobbiamo fare dei casi singoli noi abbiamo innanzitutto il dovere di tener conto di questa elementare considerazione: che la nostra interpretazione della legge, per rigida che possa essere, deve cercare (badate, è un'assemblea elettiva che decide, un'assemblea democratica che è chiamata a dare il suo giudizio) di discostarsi quanto meno è possibile dalla volontà del corpo elettorale? Qui il corpo elettorale ha recentemente per tre volte onorato dei suffragi l'onorevole Magrì: una volta eleggendolo come consigliere comunale, con una stragrande maggioranza di voti di preferenza sugli altri eletti

che già lo designava, secondo una prassi comune, alla carica di sindaco; un'altra volta coi voti del Consiglio comunale che lo elesse effettivamente sindaco, e una terza volta con la plebiscitaria elezione del 1953 a senatore, a riconferma della elezione avvenuta nel 1948 con eguale plebiscito. Quel triplice corpo elettorale che ha manifestato la sua volontà di conferire all'uomo nel quale ripone fiducia una duplice carica non saprà certamente rendersi conto come mediante l'applicazione di un complicato congegno legislativo, la sua volontà sia stata per tre volte frustrata. *Summum ius* per i tutori della legge, *summa iniuria* per i protetti dalla legge! Non facciamo i rassegnati di fronte ad una considerazione di questo genere. Sento ripetere continuamente: ma vi è la legge e in questo ritornello, nel quale vi è il rifiuto implicito a volerla esattamente applicare, vi è qualche cosa della monotonia con cui un ordine di frati ricorda ogni quarto d'ora che vi è al mondo la legge inesorabile della morte! Ma siamo qui proprio per interpretare la legge con senso di giustizia e con quello stesso senso di equità al quale l'altra volta aveva richiamato il Senato l'onorevole Spallino a nome della Giunta delle elezioni.

Non starò a ripetere argomenti che qui sono stati ampiamente trattati, come quello che è assurdo sostenere che il senatore Magrì si sia avvalso della carica di sindaco per essere eletto senatore, essendo egli già rivestito dalla carica di senatore e quindi godendo già del prestigio e — se volete — della influenza che da tale carica derivano, e l'altro argomento che il senatore Magrì presentò la sua candidatura in un collegio elettorale diverso da quello in cui era sindaco. Si è detto che il caso Magrì è peggiore del caso Lauro, perchè Magrì aveva collegata la sua candidatura con quella del senatore di Catania, mentre Lauro non si era collegato con il candidato di Napoli. Approfondite questo punto e vedrete che l'argomento è privo di consistenza perchè è vero proprio il contrario di quel che si va sostenendo.

L'onorevole Magrì, collegato con il candidato di Catania, si trovava in una condizione peggiore di quella in cui si trovava Lauro collegato con il candidato di Napoli, perchè coloro che a Catania avessero voluto dare il voto alla Democrazia cristiana, alla quale apparteneva il senatore Magrì, non avrebbero fatto altro che elevare la quotazione del candidato di Catania e, così facendo, abbassare quella degli altri candidati a lui collegati Magrì compreso.

Ma decisivo mi pare l'argomento che l'ineleggibilità non può riguardare il senatore Magrì perchè non esistendo più in Sicilia le provincie non può evidentemente esistere il capoluogo di provincia, un autorevole membro della Giunta del Senato ha osservato che, poichè questo argomento fu portato dal difensore dell'onorevole Magrì all'ultimo momento, sarebbe questo un buon motivo per respingerlo. In verità io credo alla bontà o meno degli argomenti secondo la loro consistenza, non secondo il momento in cui sono stati proposti.

L'onorevole Zotta ha detto che il relatore è stato tacitiano su questo argomento. Io direi invece che deliberatamente il relatore, che è un uomo sottile nell'argomentare, è sfuggito alla questione. Egli invero ha detto: a prescindere che questo argomento non ha nessuna importanza, occorre considerare che l'Alta corte per la Sicilia, con decisione del 13 aprile 1951, ha annullato la legge elettorale del 24 febbraio 1951 la quale attuava parzialmente l'articolo 15 dello Statuto della Regione relativo all'abolizione delle provincie.

All'onorevole relatore si replica facilmente: l'articolo 114 della Costituzione italiana dice: « La Repubblica si riparte in Regioni, provincie e comuni ». Ma l'articolo 116 pone un'eccezione a questa regola dicendo: « Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia ed alla Valle d'Aosta, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con legge costituzionale ».

Dunque l'ordinamento di queste Regioni è dalla Costituzione deferito agli statuti di carattere regionale. Ora non occorre nessuna sapienza giuridica, per leggere e interpretare la chiara disposizione dell'articolo 15 dello statuto siciliano che dice: « Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della regione siciliana. L'ordinamento degli enti locali si basa nella regione stessa sui comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria ».

Con questa norma, badate, non solo le Provincie sono soppresse, ma i Comuni vengono messi tutti sullo stesso piano, con piena autonomia amministrativa e finanziaria, di fronte all'Ente regione. Essendo abolita la Provincia i Comuni sono tutti in condizioni di parità. Non vi è più distinzione tra Comune capoluogo e Comune capoluogo di provincia.

Allora non resta che un *rebus* la cui soluzione resta affidata alla Giunta delle elezioni: se non c'è la Provincia come può esservi un Capoluogo di provincia? Non c'è la Provincia. E questo lo andate sostenendo anche voi delle sinistre. Non c'è la Provincia perchè non ci sono gli organi dell'amministrazione provinciale e non vi sono più le elezioni per tali organi. Coloro che hanno sostenuto che la Provincia c'è ancora in Sicilia, perchè ci sono i Prefetti, hanno confuso la Provincia come ente locale con la circoscrizione territoriale nella quale esercitano funzione organi statali che hanno il potere di rappresentanza, nella periferia, dell'autorità centrale quali sono appunto i Prefetti. Evidentemente si è dimenticata la disposizione dell'articolo 19 della legge comunale e provinciale che dice: « Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo nella Provincia » sicchè il Prefetto in Sicilia resta sempre organo del potere esecutivo, che esercita la giurisdizione in quella circoscrizione territoriale che corrisponde all'antica Provincia. Dal momento in cui l'Ente provincia non c'è più, l'Ente che ha come organi rappresentativi il Consiglio e l'Assessorato provinciale, dal momento in cui la Provincia come ente locale ed autonomo non esiste più, dire che la Provincia viva ancora perchè in quella circoscrizione territoriale vi è un rappresentante del Potere esecutivo centrale, è dire dal punto di vista giuridico quanto meno cosa inesatta, se non una vera e propria enormità. Ho sentito dire delle cose amene, ho sentito dire per esempio... — non da voi, per carità (*rivolto alla sinistra*) — che la Provincia c'è perchè c'è il Genio civile provinciale, perchè c'è il Provveditore agli studi provinciale, qualcuno ha detto anche perchè vi sono le segreterie provinciali dei partiti politici. Ma queste cose diciamole per amenità, perchè la Provincia è un ente che c'è se ci sono attualmente gli organi che la costituiscono, e non se nell'àmbito territoriale che un tempo la costituiva esistono organi e rappresentanze di poteri o di uffici centrali.

Ma, dovendo discutere sulla base della relazione dell'onorevole Cornaggia Medici, io devo confutare l'argomento che a lui è sembrato decisivo. Egli ha detto: la legge che stabiliva in Sicilia un nuovo ordinamento al luogo delle precedenti provincie è stata annullata dalla Corte di giustizia siciliana. Niente di più inesatto di questa affermazione. Innanzi tutto gli organi provinciali, cioè Consiglio provinciale ed Assessorato, sono stati sostituiti da un delegato regionale che esercita nelle antiche circoscrizioni i poteri una volta attribuiti alle amministrazioni provinciali.

I delegati regionali esercitano i loro poteri non in virtù di elezioni e tanto meno di elezioni a carattere provinciale, ma in virtù di delegazione ad essi conferita dal Presidente della Regione, ed è alla Regione e non alla Provincia che convergono i suffragi di tutta la Sicilia ai fini della Costituzione di un organo rappresentativo. Come osservava esattamente questa mattina l'onorevole Zotta, in Sicilia c'è un unico capoluogo, ed è il capoluogo di regione.

Vanamente perciò si attribuisce e qualifica e funzione di capoluogo di provincia ad una città che è pari a tutte le altre e che non ha più in se stessa gli organi che dovrebbero conferirle quella qualifica e quelle funzioni.

GRAMMATICO. Si dice ancora oggi: Prefettura della provincia, Giunta provinciale amministrativa, Deputazione provinciale!

JANNUZZI. Le deputazioni provinciali non esistono più in nessun luogo d'Italia. Quanto ai Prefetti, ho ricordato la legge comunale e provinciale, da cui risulta...

GRAMMATICO. La legge provinciale non l'applicano in Sicilia!

JANNUZZI. Che in Sicilia non si applichino le leggi, questo è un altro discorso; noi qui stiamo per cercare di interpretare esattamente la legge anche contro le disapplicazioni che se ne fanno in Sicilia!

GRAMMATICO. Se il Senato dirà che Catania non è capoluogo di provincia, noi non manderemo più nessuna deliberazione per il visto del Prefetto! (*Commenti*).

JANNUZZI. Se avete questo interesse, non avete che da votare a favore del senatore Magrì. (*Commenti*). Ma lasciamo stare, non ipotechiamo i vostri voti!

In quanto alla sentenza accennata nella relazione, mio ottimo e simpatico amico relatore, essa dice perfettamente il contrario di quello che ella le fa dire. La controversia sorse da una doglianza del Commissario del Governo, che rilevava il carattere frammentario e incompleto della legge in rapporto all'obbligo nascente dallo Statuto siciliano di dare all'Isola un ordinamento completo, sia pure con leggi plurime, ma che dimostrassero la esistenza di un'architettura e di un disegno organici. Per questo motivo la legge fu annullata. Per quanto riguarda la sostanza della legge in discussione, disse la sentenza dell'Alta corte siciliana, è da considerare che l'ordinamento degli enti locali siciliani deve avere la sua base nei Comuni e nei liberi consorzi comunali dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Con la legge 14 febbraio 1951 che presuppone il pieno integrale vigore delle attuali leggi comunali e provinciali, tutto invece sostanzialmente rimane immutato secondo la tradizione accentratrice e autoritaria dell'ordinamento amministrativo e degli enti locali italiani, dalle circoscrizioni provinciali, dagli uffici di controllo alla natura del controllo stesso contro i nuovi princìpi costituzionali che valgono anche per le regioni a statuto ordinario. Questo è scritto nella sentenza.

È perciò vero che la sentenza ha annullato la legge ma bisogna tener conto dei motivi dell'annullamento e tali motivi stanno proprio a dimostrare che la legge violava la Costituzione in quanto pretendeva far rivivere gli antichi organismi, sicchè la stessa Corte costituzionale siciliana richiamava l'attenzione dell'Assemblea regionale circa l'obbligo di emanare una legge che tenesse conto della disposizione dell'articolo 15 dello Statuto per cui le Provincie devono considerarsi definitivamente soppresse.

Vi è un ultimo argomento da confutare: l'estensione analogica della norma contenuta nella legge elettorale. Si dice: se anche in Sicilia le Provincie non esistono più per analogia con la situazione esistente nell'Italia continentale, consideriamo capoluoghi di provincia ancora ora quelli che erano tali prima della soppressione delle provincie siciliane. Ma la violazione dei princìpi generali di diritto non è con questo argomento meno evidente; ricordiamoci tutti che alla base di ogni discussione in questa materia c'è un diritto fondamentale del cittadino quale è quello elettorale, attivo e passivo, e ogni norma che ne limiti l'esercizio rientra in quelle disposizioni di carattere restrittivo ed eccezionale che per le disposizioni sulla legge in generale non sono suscettibili di interpretazione estensiva od analogica.

Non ho rifatto tutto il cammino della discussione fatta a suo tempo dall'onorevole De Marsico e di quella odierna del senatore Condorelli, ma ad esse mi riporto per quanto io non abbia esposto.

Debbo però dichiarare che sono ammirato della lealtà e della sincerità con la quale il senatore Condorelli, da un banco certamente non comune al nostro, ha dato questa mattina una attestazione che dovrebbe essere ammonitrice per tutti. Ha detto l'onorevole Condorelli: « Noi sentiamo di essere responsabili di aver chiesto all'onorevole Magrì un sacrificio che egli non voleva e non poteva accettare, e perciò oggi abbiamo il dovere di essere con lui ». E si badi che, per sua correttezza, l'onorevole Magrì si era rivolto, perchè il caso fosse risolto, proprio a quella Giunta delle elezioni che pure allora era rappresentata da uomini eminenti, e la Giunta non credette di negare al senatore Magrì il diritto di accettare la carica di sindaco per non crearsi una situazione di ineleggibilità, ma pose la questione allo studio di una Commissione, e questa Commissione (io non faccio addebiti a nessuno) non aveva ancora deciso il caso quando le elezioni generali furono improvvisamente indette. L'onorevole Magrì fu eletto senatore con plebiscitaria votazione e quando seppe che vi era chi interpretava la legge in senso a lui contrario, da perfetto galantuomo e perfettis-

simo uomo politico, quale è, rassegnò le dimissioni e oggi si presenta al vostro giudizio avendo all'attivo un atto di correttezza che merita tutta la nostra considerazione.

Questa mattina, il nobile discorso dell'onorevole Condorelli mi ha tolto dall'animo anche un'altra preoccupazione, un po' mia un po' forse di altri colleghi della mia parte, e cioè che si possa pensare che una diversa soluzione del caso Magrì possa apparire nei confronti del caso Lauro un atto di faziosità politica. Invero, se il consenso alla convalida dell'elezione dell'onorevole Magrì viene da una parte politica che è ordinariamente, non voglio dire naturalmente, avversa alla nostra, con il riconoscimento che il caso Magrì sotto l'aspetto morale, politico e giuridico si differenzia dal caso Lauro, io penso che preoccupazioni di ordine politico noi non dobbiamo averne. Deve giudicare il Senato nel suo sereno, superiore e sovrano giudizio e deliberare — ne sono convinto — che l'onorevole Magrì che ha onorato la prima legislatura, rimanga col suo prestigio, con la sua saggezza e con la sua probità ad onorare anche questa seconda legislatura del Parlamento italiano. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spallino. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è con vivo senso di pena che prendo la parola in questa occasione. Prendo la parola come senatore democristiano, come siciliano per nascita, come membro della Giunta delle elezioni, come cittadino italiano, per dichiarare che voterò contro la convalida a senatore dell'onorevole Magrì. Questo voto contrario che io darò, non intacca certo la personalità dell'onorevole Magrì, del quale riconosco l'intelligenza, la capacità, la probità; non sminuisce le sue doti di cittadino e di politico. L'uomo che fu nelle elezioni politiche del 7 giugno 1953, primo eletto nella Regione siciliana, ha indubbiamente i titoli per sedere degnissimamente nel Senato della Repubblica; e l'augurio che io faccio a lui è che, se questa Alta Assemblea stasera accoglierà le conclusioni della Giunta delle elezioni (che sono per la non convalida) egli alle prossime elezioni ritorni qui con tutto lo splendore delle sue capacità e della sua autorità.

È questione di coscienza. E per me dare voto contrario alla convalida dell'onorevole Magrì, è una questione di coerenza, di dignità, di probità politica.

JANNUZZI. Questa dignità non sentono coloro che votano contro. La dignità non c'è.

SPALLINO. Ella ebbe l'amabilità di citarmi e io le risponderò. Comunque è una questione di dignità per me. Questo non significa che altri debbano avere la stessa mia sensibilità. Bisogna intendere le cose nel loro giusto senso. Io sono rimasto veramente sorpreso stamattina nel sentire le argomentazioni dell'amico, onorevole Zotta, e quelle dell'onorevole Jannuzzi. In questo momento, io invidio ed ammiro l'*animus* e il cuore che han dettato all'onorevole Zotta e all'onorevole Jannuzzi le espressioni che abbiamo sentito e le conclusioni cui sono pervenuti. Ho ammirato anche lo sforzo dialettico del loro argomentare, come ho apprezzato la coerenza dell'onorevole Condorelli, il quale allora votò perchè Lauro fosse convalidato.

Non so invece come votarono i miei amici Jannuzzi e Zotta, nè mi interessa. Mi interessa soltanto far constatare al Senato una circostanza che mi pare assai sintomatica e cioè che non sentimmo allora alcuna voce contraria, nè dell'onorevole Zotta, nè dell'onorevole Jannuzzi, alle conclusioni del relatore senatore Spallino, che proponeva la non convalida del senatore Lauro, perchè eletto mentre era sindaco di città capoluogo di provincia.

JANNUZZI. Ha parlato De Marsico, bastava.

SPALLINO. Ma l'onorevole De Marsico parlava per il gruppo monarchico. Comunque non ha nessuna importanza. Io posso dire che allora non avete creduto di dover spendere parole sull'argomento. Certo: mi sarebbe piaciuto sentirle allora le ragioni che oggi sono state invocate, a favore della convalida dell'onorevole Magrì.

Feticismo giuridico, o fariseismo, ha detto l'onorevole Zotta. Onorevole Zotta, veramente

sono sorpreso di queste gravi e strane affermazioni, perchè nelle decisioni della Giunta delle elezioni (parlo a nome personale) si è avuto solo riguardo alla retta applicazione della legge, senza nessun feticismo giuridico e tanto meno con fariseismo. Se è vero che l'articolo 5 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 per le elezioni al Senato ha un significato, se la legge recita testualmente che non sono eleggibili i sindaci di capoluoghi di provincia che non abbiano cessato dalle funzioni almeno 90 giorni prima dalla data di convocazione dei comizi elettorali, se tutto questo è vero, la conseguenza è che tali persone non sono eleggibili, perchè all'articolo 5 non si può dare altro significato, onorevole Jannuzzi ed onorevole Zotta, se non quello comune in materia di interpretazione di leggi, e cioè non si può dare altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo quanto è disposto dall'articolo 12 delle preleggi.

Ora, di quella norma ho già parlato e discusso abbastanza al momento in cui si trattava del caso Lauro; ripetermi oggi mi pare non solo ozioso, ma mancanza di rispetto al Senato. Per il caso di cui discutiamo vorrei soltanto stabilire alcune circostanze di fatto.

L'onorevole Magrì era senatore al momento in cui il Senato, inopinatamente, improvvisamente fu sciolto? Pare di sì. L'onorevole Magrì, il 7 giugno del 1953, era ancora sindaco di Catania? Pare di sì. L'onorevole Magrì si dimise, nel novembre del 1953, dalla carica di Sindaco? Pare di sì. Se questi sono i dati di fatto, allora noi dobbiamo stabilire per il parallelo del caso Magrì con il caso Lauro un'altra circostanza: mentre l'onorevole Lauro non si era collegato con gli altri candidati del suo partito per i collegi di Napoli, l'onorevole Magrì, portatosi candidato, credo, per il collegio di Acireale, distante nove chilometri da Catania, si collegò con gli altri candidati della Democrazia cristiana per i collegi di Catania. Questi sono i fatti incontrovertibili.

Per superare tali fatti, viene avanzata l'eccezione dell'onorevole Zotta, riecheggiata dall'onorevole Condorelli, circa la mancanza del termine, che vuol dire che non si poteva opporre all'onorevole Lauro, che la sua elezione a senatore non poteva essere convalidata, perchè a lui, come del resto all'onorevole Magrì, mancava il termine dei 90 giorni per poter dare le dimissioni dalla carica di sindaco al momento della presentazione della candidatura. Abbiamo già detto — e non è del resto mia personale opinione — che la legge elettorale sul punto mancanza del termine, per il caso di improvviso scioglimento delle due Camere, è lacunosa; pertanto, ripeto ancora qui, quanto ho detto durante la discussione per il caso Lauro, che, cioè, se appena il Senato fu sciolto l'onorevole Magrì avesse dato le dimissioni, io penso che il Senato, nella valutazione del caso, avrebbe potuto riconoscere che se l'onorevole Magrì non si dimise nel termine dei 90 giorni, ciò avvenne, non perchè egli non volesse fare ossequio alla legge, ma unicamente perchè gliene era mancato il tempo, e conseguentemente pervenire a decisioni diverse da quelle già adottate.

Occorre altresì ricordare che la legge stabilì non una incompatibilità, ma una ineleggibilità (e i significati dei due termini sono assolutamente diversi) perchè la norma si giustificava con il timore — reale o presunto, questo oggi non ha nessuna importanza — che il sindaco si avvalesse durante le elezioni di questa sua qualità, a danno non solo di candidati di altri partiti, ma anche, e soprattutto, di candidati del proprio partito. Ma, purtroppo, signori, tanto il senatore Lauro, quanto il senatore Magrì, sono stati eletti mentre erano sindaci delle rispettive città capoluogo di provincia.

Ecco allora che non c'è contraddizione, senatore Jannuzzi.

Si è detto, ancora, criticando l'*iter* della legge: ma, insomma, se uno si presenta a Matera ed è sindaco di Catania, quale influenza può avere sugli elettori di Matera? Lo abbiamo già detto. Non torniamo su questa discussione. La legge è quella che è, ed essa stabilì che un sindaco di città capoluogo di provincia, dovunque si presenti, è ineleggibile, se non ha cessato dalle sue funzioni almeno 90 giorni prima delle elezioni. Questa volontà della legge è precisa non solo perchè la Costituente ha respinto l'emendamento Cosattini, non solo perchè tutti gli scrittori di diritto costituzionale la affer-

mano, ma perchè questo è il significato della norma, così come la interpretò il Senato, nel caso Lauro.

ZOTTA. Perchè la legge dice questo?

SPALLINO. Le ragioni della legge sono due. Si dice che non si debbano continuare ad esercitare le funzioni di sindaco, quando ci si vuol presentare senatori, per due ragioni: la prima perchè c'è il timore, vero o presunto, che qualcuno possa avvalersi della carica durante le elezioni (non è certo il caso dei senatori Magrì e Lauro, ma questo è lo spirito della legge) per essere il candidato più favorito; la seconda, perchè non ci deve essere duplicità di carica.

ZOTTA. Incompatibilità.

SPALLINO. Ho già detto prima che per questa seconda ipotesi non si tratta di ineleggibilità, ma di incompatibilità. Ciò non ha nessuna importanza nella risoluzione del caso. Ho già detto durante la discussione del caso Lauro, che se una siffatta opinione può esser sbagliata la legge va osservata anche se la norma fosse ingiusta, anche se essa fosse sbagliata. Spetta al Parlamento, con altra legge, di correggere gli errori di una legge precedente.

ZOTTA. Quindi la legge è ingiusta.

SPALLINO. Onorevole Zotta, Socrate bevve la cicuta sapendo di ubbidire ad una legge ingiusta!

Comunque, onorevoli colleghi, se, senza questo duello oratorio tra il senatore Jannuzzi ed il senatore Cornaggia Medici, noi fossimo andati alle urne a votare silenziosamente così come ci detta la coscienza, avremmo forse potuto giustificare una eventuale convalida del senatore Magrì, in base all'articolo 66 della Costituzione. Già, perchè c'è l'articolo 66 della Costituzione che stabilisce espressamente che ogni Camera ha il diritto ed il dovere di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Quindi ognuno dei senatori avrebbe potuto appellarsi, nell'intimo suo, a questa disposizione della Costituzione. Però sarebbe stato un argomento artificioso, e forse — nessuno si offenda — non eccessivamente onesto, perchè questo articolo 66 non si può interpretare nel senso che la Camera fa, con la comoda scusa della valutazione politica, quello che vuole, in questa materia. No, la Camera, nel giudicare dei titoli di ammissibilità dei suoi componenti, deve stabilire la validità dell'elezione di ciascuno di essi, deve vedere se veramente non c'erano cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Quindi neanche sotto l'aspetto dell'articolo 66 si poteva risolvere questa questione, nel senso caldeggiato dai sostenitori della convalida.

Ed allora, signori, visto che proprio sull'interpretazione dell'articolo 5 della legge elettorale per la Camera e per il Senato non ci possono esser dubbi; visto che quanto alla mancanza del termine non ci possono essere serie e accettabili ragioni; visto che quanto ai fini della legge, questi sono stati ben indicati, visto che veramente, per quanto riguarda l'onorevole Magrì, c'è stata contemporaneità di ufficio di sindaco e di candidato, vista questa somma di ragioni, a me pare che, da un punto di vista di diritto e non per feticismo giuridico, il quesito sia facilmente risolvibile. Non convinti delle loro argomentazioni, i fautori della convalida Magrì hanno, in aggiunta, tirato fuori l'argomento della abolizione delle Provincie siciliane, un argomento importante, senatore Jannuzzi, che però l'avvocato Castellett, che difendeva brillantemente, valorosamente da par suo, le ragioni del senatore Magrì davanti alla Giunta (si trattava di una discussione pubblica, argomenti quindi non segreti) lasciò da parte. (*Interruzione del senatore Jannuzzi*). Lo lasciò proprio da parte, senatore Jannuzzi: ogni avvocato sceglie le carte che crede. Egli lasciò proprio da parte questo argomento; parliamone noi, senatore Jannuzzi, se crede, anche se questa non è l'Alta Corte costituzionale.

E l'argomento, dicevo, è molto grave, e sarà bene che il Senato se ne renda conto, perchè ad un certo momento si è detto: ma insomma, perchè voi volete fare torto alla Sicilia? La Sicilia non ha più prefetti, non ha più provincie, avendo lo Statuto siciliano stabilito che i prefetti sono soppressi.

JANNUZZI. Sono soppresse le Province!

SPALLINO. Ma, scusi, a capo di ogni Provincia c'è un prefetto! (*Commenti*). Sottopongo all'acume del senatore Jannuzzi alcune considerazioni: e per primo, se veramente le Provincie in Sicilia fossero state soppresse, se il prefetto in Sicilia non ha altra funzione che quella definita stamane dal senatore Condorelli, di Commissario di Governo, perchè il senatore Magrì si dimise? Se in sostanza la legge elettorale nazionale per il Senato, in Sicilia, non può aver forza di legge, perchè il senatore Magrì fece omaggio, purtroppo assai tardivamente, a questa legge?

JANNUZZI. Perchè sapeva che voi avreste ragionato così! (*Proteste dalla sinistra*).

SPALLINO. Secondariamente: è vero o non è vero che la legge nazionale, in questa materia, prevale sulla legge regionale? (*Proteste del senatore Jannuzzi*). Lasci stare, senatore Jannuzzi: non lo dico io! Badi, io non sono per confessione un eretico, e penso che non lo sia neanche lei, però la Costituzione deve esser norma per tutti!

Ed allora, ascolti, senatore Jannuzzi, visto che lei non ricorda le disposizioni costituzionali in materia, cosa le devo dire?

L'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana, che abbiamo tutti sott'occhio, dice che « l'Assemblea, nell'àmbito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha legislazione esclusiva sulle seguenti materie: agricoltura e foreste, bonifica, usi civici, industria e commercio, incremento della produzione agricola e industriale, valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali, urbanistica, lavori pubblici, miniere, cave, torbiere, saline, acque pubbliche, pesca e caccia, pubblica beneficienza, turismo, regime degli enti locali, ordinamento degli uffici e degli enti regionali, stato giuridico ed economico degli impiegati della regione, istruzione, espropriazione per pubblica utilità ».

E l'articolo 15 dice: « Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'àmbito della Rezione siciliana ».

JANNUZZI. Legga anche il secondo capoverso!

SPALLINO. Benissimo, senatore Jannuzzi: è un invito a nozze! (*Ilarità*). « L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria ». Questo è quello che è detto nello Statuto della Regione siciliana.

JANNUZZI. Ora sentiamo quello che dice la Costituzione in questa materia!

SPALLINO. Ecco cosa dice la Costituzione e la Cassazione in tale materia.

La Cassazione, onorevole Jannuzzi (è una sentenza che è stata citata proprio da lei), ha affermato e deciso che: « La legge regionale 24 febbraio 1951 con la quale sono stati soppressi i Prefetti e istituiti dei Comitati di controllo nelle varie circoscrizioni regionali, non risponde ai requisiti sopraindicati, dato il suo carattere frammentario limitato solo a un settore della materia e data la sua evidente natura di ordinamento transitorio. Detta legge deve essere annullata ».

E v'è ancora un'altra sentenza. È della Cassazione a sezioni unite (6 settembre 1952, Foro italiano 1953, parte IV). Eccone il dispositivo: « La potestà legislativa regionale rientra nel concetto largamente inteso della facoltà regolamentare, già riconosciuta dalla legge agli enti autarchici territoriali (Comune e Provincia). In caso di concorso di norme dello Stato e della Regione le prime prevalgono su quelle regionali. Il criterio della prevalenza trova applicazione anche se con le leggi dello Stato siano state emesse norme che siano, o possono sembrare, dirette a regolare quelle materie per le quali sia stata fatta una espressa riserva legislativa in favore della Regione, fino a quando la controversia costituzionale fra Regione e Stato non sorga e non sia stata decisa mentre la legge statale conserva pieno vigore fino a quando l'organo costituzionale preposto all'osservanza dei limiti dell'attività legislativa dello Stato rispetto alla Regione non ne abbia accertata e dichiarata la eventuale invalidità costituzionale, la legge regionale deve essere dichiarata inapplicabile ogni qualvolta non ri-

sultino osservati i limiti della funzione legislativa regionale. Le materie per le quali la Regione siciliana può emettere norme giuridiche a sensi dell'articolo 14 dello Statuto siciliano riguardano in linea generale quella parte di attività statale che ha per fine il benessere e il progresso sociale ».

CONDORELLI. Queste cose non si possono dire, io protesto, si tratta di un errore.

SPALLINO. È opinione comune in dottrina che fino all'entrata in funzione della Corte costituzionale, il giudice ordinario ha facoltà di giudicare tanto sulla legittimità costituzionale delle leggi dello Stato, come di quelle della Regione. Le leggi dello Stato si estendono su tutto il territorio nazionale, e quindi anche sulla Sicilia, senza bisogno alcuno di ricezione da parte della Regione, anche se emanate in materia di legislazione esclusiva. L'articolo 117 della Costituzione stabilisce che la Regione emana nelle materie di legislazione esclusiva norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti nella legge dello Stato e sempre che non siano in contrasto con gli interessi nazionali e con quelli delle altre Regioni. Pertanto l'articolo 117 non è in contrasto con l'articolo 116 della Costituzione secondo il quale alla Sicilia sono attribuite norme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali, adottati con leggi costituzionali.

È una grossa questione di diritto, onorevole Condorelli, abbia pazienza: evidentemente non risolveremo il contrasto questa sera. Il contrasto è grave e non potrà essere risolto se non dalla Corte costituzionale. Ma mi vogliono dire gli amici che sostengono la soppressione dell'Ente provincia in Sicilia, perchè in Sicilia si è obbedito, in materia elettorale, alla legge generale dello Stato? Se veramente questa legge non avrebbe dovuto essere osservata in Sicilia, come oggi si sostiene, perchè si sono attenuti, i partiti, a tutte le disposizioni della legge del 6 febbraio 1948, n. 29? Per qual motivo sono state presentate le liste, secondo le modalità prescritte dalla legge di cui stiamo discutendo, se non ci fosse stata di fatto l'accettazione, da parte della Regione siciliana, della legge elettorale per il Senato della Repubblica?

Signori, l'argomento mi pare assolutamente decisivo. In linea di fatto la Sicilia accettò le disposizioni di quella legge. E poi, non si dica che la Provincia non ci sia, senatore Jannuzzi. Come se non bastasse il Prefetto, capo della Provincia, c'è ancora la Deputazione provinciale, c'è la Giunta provinciale amministrativa e ci sono tutti gli altri organi propri della Provincia.

Per quello che ci riguarda, onorevoli senatori, dobbiamo arrivare ad una sola conclusione: la legge deve essere sempre osservata, in ogni caso, anche se può sembrare ingiusta. Non c'è nessun *fiat lex pereat mundus*, onorevole Condorelli. È soltanto l'ossequio preciso alla legge che noi chiediamo, come del resto hanno fatto valorosi amici. Perchè l'onorevole La Pira non si è presentato candidato al Parlamento? Perchè era sindaco di Firenze. Perchè l'onorevole Ferrari, di parte comunista, non si è presentato? E perchè non si sono presentati l'onorevole Uberti, l'onorevole Pertusio, Maggio ed altri? Perchè tutti hanno inteso fare ossequio alla legge, la quale inequivocabilmente ha stabilito che il sindaco di una città capoluogo di provincia, che non abbia presentato le dimissioni entro 90 giorni dallo scioglimento del Senato o della Camera, non può essere eletto. E se è eletto, la Giunta delle elezioni, pur non avendo ufficio di pubblico ministero, ha il dovere di fare osservare la legge, dichiarandone l'ineleggibilità.

Mi rifiuto di credere, onorevoli senatori, che la politica, che qualcuno ha voluto definire l'arte del possibile, sia tanto possibilista da arrivare a compromessi o intrallazzi del genere, per effetto dei quali una legge possa essere capziosamente elusa. In realtà la politica va intesa come servizio reso al Paese con purità di intenti e con scrupoloso ossequio alla legge. La politica deve essere: responsabilità, onestà, obbedienza alle leggi dello Stato. Diversamente sarebbe meglio che lasciassimo questi banchi. Se noi questa sera decidessimo in senso contrario alle conclusioni della Giunta, io, per primo, sarò rispettosissimo della decisione che il Senato avrà preso, ma certo noi avremo segnato nella storia del nostro Paese e della democrazia parlamentare un giorno ben triste per il cattivo esempio che avremmo dato alla Nazione: voler adattare e piegare la legge,

per una qualsiasi ragione contingente, di politica o di convenienza ai nostri fini. Questo, signori, non è far ossequio alle leggi, come è compito di legislatori. Non si può dire che qualcuno è ineleggibile o è eleggibile solo che appartenga ad un partito piuttosto che ad un altro, a seconda che sia bianco, rosso o verde. La legge, per noi, per me almeno, deve sempre esser osservata. Il Paese veramente guarda a quest'Aula. E se la decisione, che questa alta Assemblea prenderà, non fosse quella che, secondo me, è conforme a giustizia e a diritto e non a fariseismo, ma bensì conforme allo spirito e alla lettera della legge, se questa decisione non fosse quella che io mi attendo, noi certo sentiremmo domani dire dal popolo italiano: e perchè Lauro sì (non convalidato) e Magrì no (convalidato)? Perchè il monarchico va via dal Senato e il democristiano vi resta? Signori senatori favorevoli alla convalida, a me pare che le vostre tesi non meritino fortuna. La Giunta ha creduto in coscienza di avere esaminato il pro' e il contro del caso Magrì, con assoluta rettitudine ed imparzialità; ispirata, come essa è stata sempre, a sensi di equità, nei confronti della convalida o meno della elezione a senatore di tutti, e di ciascuno di noi. Pertanto, onorevoli colleghi, io penso che il Senato stasera farà il proprio dovere; so perfettamente, che se decidesse diversamente di quanto la Giunta delle elezioni ha proposto, non versebbero in pericolo nè la Patria, nè le istituzioni, nè la Repubblica; sarebbe però davvero in pericolo la dignità del Senato italiano. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, quando ad un piccolo uomo, come chi vi parla, accade di essere investito dall'altissima autorità del Presidente di questa Assemblea, dell'onore, veramente sublime, e irrecusabile, d'altronde, di far parte della Giunta delle elezioni le speranze possono essere dirette verso la vita; ma la realtà può condurre in altre direzioni. Invero quando noi ci domandiamo cosa sia la Giunta delle elezioni penso che potremmo rispondere così: è un alto organo, istruttorio e requirente, di questa Assemblea. Vorrei dire ancora che è un po' l'ufficio dello stato civile del Senato della Repubblica. Sicchè quando, onorevoli senatori, dal travaglio elettorale nascono delle creature, evidentemente parlamentari la prima indagine che la Giunta delle elezioni deve fare è quella di accertare se queste creature siano vive e vitali. Evidentemente si può essere vivi e non vitali; non si può essere vitali se non si è vivi. Il concetto di vivo ci richiama evidentemente alle condizioni di eleggibilità. Il concetto di vitale o di vitalità ci richiama al concetto di compatibilità. Per quel che riguarda la seconda ipotesi è sempre possibile all'interessato di abolire l'obice dell'incompatibilità e così di permettere il pieno sviluppo vitale della creatura, ripeto, nata dalle urne. Per quel che riguarda l'esser nata viva o morta la Giunta delle elezioni, che non ha poteri divini, nè poteri taumaturgici, non può che dare un giudizio su quella creatura, cioè se sia viva, parlamentarmente parlando, o, se sia nata morta perchè è proprio questa la caratteristica dell'eleggibilità o della ineleggibilità; consentire o no a un parlamentare di essere vivo. Ora, signori senatori, in questo vespero romano, un vespero soffuso di estrema mestizia per le notizie che ci vengono dalla mirabile e percossa Regione del Salernitano, un vespero invece soffuso di gioia per i canti che ci provengono dalla un poco lontana, territorialmente parlando, ma tanto vicina al nostro cuore, Trieste; in questo vespero noi forse avremmo potuto sperare di trovare, in nuove proposizioni di fatto, in nuove deduzioni di diritto (che ci sono venute da giuristi insigni che onorano questa Assemblea: come l'onorevole Zotta, l'onorevole Condorelli e l'onorevole Jannuzzi) degli argomenti necessari e sufficienti a farci cambiare la nostra opinione la quale invece, devo dirlo fermamente e decisamente, rimane tale e quale quella affermata nella relazione che abbiamo avuto l'onore, a nome della Giunta delle elezioni, di presentare al Senato.

E certamente, il chiedere al Senato di annullare le elezioni di un collega, legato a noi da viva amicizia, da altissime ragioni ideali; un collega che ha recato, per due legislature, in quest'Aula lo splendore del suo ingegno e la

ricchezza della sua cultura, il chiedere l'annullamento di una elezione di questo genere è compito doloroso, ma non meno doveroso.

A questo punto, onorevoli signori, io, chiedendo alla chirurgia due immagini, circoscrivo tutto il vasto campo e lascio solo scoperto il campo operatorio, e mi bendo tutto il viso per avere scoperti solo gli occhi per poter così e proprio sugli unici punti di diritto concentrare tutta l'attenzione. Da questo momento, onorevoli senatori, la questione diventa esclusivamente giuridica.

Le questioni proposte sono evidentemente tre e nascono, onorevoli colleghi, proprio dal fatto che contro l'elezione dell'onorevole professor Domenico Magrì sono stati presentati, nei termini di legge dei reclami. A lui, che aveva nel collegio di Acireale, nelle elezioni del 7-8 giugno 1953 raccolto 46.925 voti e una cifra individuale di 45,286, a lui si sono rivolti i reclami di Antonino Fischetti, elettore nel collegio di Piazza Armerina, dei compianti candidati e già nostri colleghi in questa Assemblea, onorevole Salvatore Italia e Giuseppe Damaggio, del dottor Michele Navarra ed altresì di altri tredici elettori del collegio di Corleone-Bagheria. Tutti questi candidati ed elettori reclamanti hanno eccepito la qualità in atto, al momento delle elezioni, nel senatore Magrì di sindaco in un Comune capoluogo di provincia.

Il primo argomento con il quale si tenterebbe di inficiare la proposta della Giunta delle elezioni, che chiede a questa Assemblea l'annullamento, è che quando il sindaco si porti candidato come senatore o come deputato fuori della propria circoscrizione la ineleggibilità non ha luogo. Noi non abbiamo che da rileggere assieme rapidissimamente la legge della Camera, cioè l'articolo 6 della legge 5 febbraio 1948, n. 26 il quale dice: « Non sono eleggibili . . . *c*) i Sindaci dei capoluoghi di provincia ». L'ultimo capoverso del citato articolo — che è richiamato dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 che estende tassativamente questa norma al Senato — dice: « Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Si parla, in questo stesso articolo, anche di altre persone, cioè degli ufficiali generali, degli ammiragli e superiori, i quali non sono eleggibili entro la circoscrizione del loro comando territoriale. Onorevoli senatori, evidentemente noi investiamo due problemi; il primo dei quali è questo: è il sindaco eleggibile fuori della propria circoscrizione? Della norma di legge che ho letto c'è una interpretazione che io vorrei definire — mi si permetta l'espressione — parautentica, perchè se sono eleggibili fuori della propria circoscrizione territoriale i generali e gli ufficiali superiori e se analoga norma non è ripetuta per i Sindaci, evidentemente già il legislatore ha *apertis verbis* chiarito il suo pensiero e la volontà.

Un uomo che ha onorato questa Assemblea, il compianto senatore Cosattini, alla Costituente, aveva presentato questo emendamento: « L'ineleggibilità a senatore di sindaci di capoluoghi di provincia ha effetto limitatamente a collegi elettorali in cui sia compreso il detto capoluogo ». L'onorevole Cosattini, che noi con molto rimpianto anche in questo istante ricordiamo, ha ampiamente svolto le ragioni di questo suo emendamento, sul quale si sono avute delle dichiarazioni di voto favorevoli; voglio ricordare per tutte quella del Presidente del Gruppo comunista del Senato, l'onorevole Scoccimarro: « Il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Cosattini poichè non ritiene giusto imporre una limitazione al diritto di eleggibilità, che si può evitare con la proposta dell'onorevole Cosattini ». Questo emendamento, messo in votazione, non è stato però approvato dalla Costituente.

Ora, onorevoli senatori, noi non siamo qui a discutere *de jure condendo*, noi siamo qui semplicemente in forza dell'articolo 66 della Costituzione per accertare se sussistano o no le condizioni di eleggibilità. Pare a me, in base a quel poco che ho detto fin qui, di avere dimostrato chiaramente che il fatto che il candidato sindaco di capoluogo di provincia sia candidato fuori della propria circoscrizione, è perfettamente ininfluente agli effetti dello spirito e della lettera della legge dalla quale siamo ora governati.

Resta, onorevoli senatori, da vedere la seconda questione, la quale concerne il fatto che,

per la morte improvvisa della prima legislatura repubblicana, taluno non abbia avuto la possibilità di far cessare, 90 giorni prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali la propria qualità di sindaco.

Ecco un episodio che mi suggerisce la presenza dell'onorevole Terragni; vorrei chiedergli se non sia vero che a Como c'era un suo omonimo sindaco, il quale, essendo dotato di un notevole ufficio di previsioni meteteologico-politiche (*ilarità*), aveva innanzi tempo sentito il vento dello scioglimento delle Camere. Costui, che non è parente del collega Terragni ed è invece un mio carissimo amico, al quale mando da questo banco un saluto, si dimise da sindaco. La sorte elettorale volle che, candidato al Senato egli non riuscisse vincitore, cosicchè non potè essere nè senatore nè sindaco, ed ebbe solo il conforto che un suo omonimo lo rappresentasse al Senato. (*Ilarità*).

Onorevoli colleghi, sur un punto io sono stato particolarmente criticato; per aver voluto qui evocare un'altra grande ombra, quella dell'onorevole Fuschini, il quale, relatore alla Costituente, sulla legge, parlando proprio dell'ipotesi dello scioglimento anticipato delle Assemblee, dopo un discorso assai lungo, di cui faccio grazia al Senato, disse: « Che per ragioni politiche si interrompa il periodo della legislatura e si convochino straordinariamente i comizi elettorali, è sempre avvenuto e non si può escludere che non avvenga nel futuro. Del resto non sarà male se alcuni titolari di cariche elettive non potranno essere eleggibili per non aver dato le dimissioni in tempo. Per queste considerazioni noi manteniamo fermo che in tempo normale le dimissioni di cui si tratta siano date almeno novanta giorni prima del decreto di convocazione dei comizi. In linea transitoria, per la prima legislatura queste dimissioni potranno essere date prima dell'accettazione della candidatura ».

Io non mi occupo delle ipotesi, perchè è sufficiente che mi occupi delle tesi di diritto e di fatto, ma è certo che se qualcuno all'atto della accettazione della candidatura avesse dato le dimissioni, il giudizio non giuridico, ma politico, come ha detto l'onorevole Lorenzo Spallino, avrebbe potuto essere diverso. Ma noi sappiamo che l'onorevole Magrì si è dimesso da sindaco nel novembre del 1953, molto dopo cioè i comizi elettorali del giugno precedente. Rimane da domandarci se non possa averlo tratto in equivoco il fatto che, mentre la Camera dei deputati ha ritenuto di dichiarare la decadenza dal mandato parlamentare di un caro amico, che fa spesso parlare di sè, il sindaco di Firenze onorevole Giorgio La Pira, il Senato invece abbia tardato, attraverso la Giunta delle elezioni del tempo, ad esprimere la propria opinione.

Bisogna ricordare che evidentemente, da un punto di vista logico e giuridico, diverso è il caso del senatore già eletto, che assuma la carica di sindaco da quello del sindaco in carica che accetti la candidatura e venga eletto senatore.

Evidentemente è una posizione rovesciata, comunque un caso instaurava una ipotesi di incompatibilità, mentre l'altro instaura una ipotesi di ineleggibilità. E vorrei a questo punto ancora ricordare che noi non siamo qui a trattare di casi di incompatibilità, ma tassativamente solo di casi di ineleggibilità.

C'è un'ultima osservazione da fare. Si potrebbe dire: il senatore, in carica in quanto appartenga alla legislatura precedente, che venga eletto per una seconda o per una terza volta, è un eletto o un rieletto? Mi sono permesso di notare, nella relazione che la *prorogatio* ha dei suoi effetti particolari, ma che non si tratta mai di una rielezione, ma semplicemente di una nuova elezione, non essendoci alcun principio di vasi comunicanti di carattere politico.

E credo, onorevoli colleghi, di non dover aggiungere altro su questi due punti. E passiamo alla geografia ed alla storia! (*Ilarità*).

Io non so se questa sera i catanesi, viventi nella splendida piana tra l'Etna ed il mare, sentiranno, con una certa impressione, dire che la loro città è stata scoronata dalla gemma di essere capoluogo di provincia. Io non voglio, signori senatori, rifarmi alle provincie romane, ma vorrei dire che la provincia, prima di essere un istituto di ordine amministrativo, è qualche cosa di reale e di indistruttibile dal punto di vista geografico, dal punto di vista storico, dal punto di vista artistico! (*Appro-*

vazioni dal centro). E quando una città, dalla vasta ed alta storia come la città di Catania ha acquisito tale prestigio, rimane certamente capoluogo della regione circostante, rimane un capoluogo, vorrei dire, di Regione, ancora più che un capoluogo di Provincia. Ma non è questo evidentemente l'argomento giuridico.

Il Senato sa quale è la norma che si invoca. Ma è così difficile, alla legge, far sparire le realtà geografiche, le realtà storiche, artistiche, ma anche, onorevoli senatori, le realtà giuridiche e di organizzazione! Comunque, è scritto all'articolo 15 dello Statuto speciale della Regione siciliana: « Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'àmbito della Regione siciliana. L'ordinamento degli enti locali si basa, nella Regione stessa, sui Comuni liberi e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali princìpi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali ».

La prima domanda che io rivolgo agli onorevoli colleghi è questa: ma *interdum*, in questo periodo che intercorre fino all'applicazione di questa norma (che certamente è soltanto programmatica e non immediatamente precettiva ed esecutiva) dal punto di vista dell'« interinato » direbbe un alto cultore di questa disciplina, quale è la situazione di fatto? La situazione di fatto è semplice, ed è che le provincie nella Regione siciliana sussistono in pieno.

Onorevoli signori, comincerò a leggere l'articolo 4 della legge 1° luglio 1947, n. 2, sempre dell'Assemblea siciliana, la quale dice: « Le gestioni delle amministrazioni provinciali proseguono fino a quando non sia diversamente disposto dall'Assemblea regionale, per conto della Regione e con le norme in atto vigenti ». Dunque anche qui è accolto il principio della sussistenza delle Provincie.

La legge regionale 24 febbraio 1951, articolo 3, dice: « La Regione per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge è ripartita in nove circoscrizioni amministrative, le Procure hanno sede nelle seguenti città, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani e Palermo », il che vuole dire, signori senatori, che la natura ha le sue esigenze e che mentre ci si avviava verso una forma di decentramento statale, si era invano tentato di far fagocitare dalla Regione le Provincie, ma noi che siamo per il decentramento solo, evidentemente, nel senso di privare lo Stato di determinate facoltà, non siamo per un accentramento regionale, che anche da un punto di vista pratico diventerebbe gravoso per le singole popolazioni.

Ma di questa legge non posso tener conto perchè l'Alta Corte per la Regione siciliana il 13 aprile 1951, ha, attraverso una motivazione che è a disposizione del Senato, determinato che detta legge è annullata. La vera ragione dell'annullamento della legge, che tentava di applicare il programma dello Statuto regionale siciliano, sta in questo, che si faceva una rielaborazione parziale della materia e non una rielaborazione organica. Comunque non possiamo tener conto di una legge costituzionalmente annullata, dunque inesistente.

Per chi volesse lasciare le altre ragioni della costituzionalità e scendere nel campo più concreto di elementi di giustizia amministrativa, io ricorderò la decisione 12 marzo 1953, n. 80 del Consiglio di giustizia amministrativa nella quale si dice: « In attesa della soppressione in Sicilia delle circoscrizioni provinciali può, con la legge regionale, essere modificato il territorio delle provincie esistenti ».

Questo, onorevoli colleghi, è organo amministrativo tipico della Regione siciliana! A chi apra poi l'annuario parlamentare a pagina 374 accade, occupandosi della Sicilia, a proposito dell'Amministrazione provinciale, di leggere che, per esempio, a Catania l'avvocato Carlo d'Amico ha funzioni di Presidente, come delegato regionale ed è inutile che io ricordi il confluire a Catania di tutti gli altri organi tipicamente provinciali.

L'unica differenza, come fu ricordato, è che il delegato è designato dalla Regione, ma ha le stesse funzioni che praticamente hanno altri consessi analoghi della Penisola, di modo che la Provincia, come ricorda la norma amministrativa che ho letto, oggi in Sicilia esiste.

Ho detto prima, onorevoli senatori, che noi non ci possiamo occupare nè di questioni di diritto future nè di altre questioni. Noi ci siamo proposti tre domande, con criteri rigorosamente obiettivi e matematici. La prima era la seguente: se potesse avere una qualche influenza il fatto che l'onorevole professor Domenico Magrì fosse stato candidato ad Arcireale, collegio bensì collegato con quello di Catania, ma non già nell'àmbito della propria circoscrizione comunale. Abbiamo risposto che questo elemento è influente. In secondo luogo: se la mancanza del termine a disposizione, cioè la premorienza della prima legislatura di questa Assemblea, possa avere o no avuto una qualche influenza nell'interpretazione di una legge che è chiara nella sua lettera e che abbiamo chiarito nel suo spirito ed abbiamo risposto pure: no! Infine, se sussistano ancora allo stato attuale della legislazione nella Regione siciliana i capoluoghi di provincia e abbiamo risposto che capoluoghi di provincia ivi esistono.

Pertanto, onorevoli senatori, a nome della Giunta delle elezioni, quale relatore della stessa, ho l'onore di chiedere l'accoglimento della nostra proposta di annullamento dell'elezione, a senatore della Repubblica, dell'onorevole professor Domenico Magrì. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Piola. Ne ha facoltà.

PIOLA. Ho chiesto di fare una dichiarazione di voto, perchè in questa particolare situazione determinatasi con la coesistenza di due casi che hanno gli stessi presupposti di fatto, non intendo occultare nella segretezza dell'urna la mia opinione. La trattazione giuridica esposta da valorosi colleghi, i quali hanno ritenuto di poter fare una distinzione fra il caso Lauro e il caso Magrì, non mi ha persuaso. Personalmente, perciò, mi ritengo vincolato all'interpretazione giuridica che il Senato ha dato alla nostra legge elettorale, la quale non si può mutare se non con un'altra legge, eventualmente migliore. Ma soprattutto mi sento vincolato per motivi di moralità politica: ad eguale posizione deve corrispondere eguale decisione, al di sopra di qualsiasi richiamo di desideri, di sentimenti, di amicizia, di estimazione, di colore politico, e in doveroso omaggio alla obiettività.

Per questi motivi, con molto rammarico voterò contro la convalida dell'onorevole Magrì.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pastore Ottavio. Ne ha facoltà.

PASTORE OTTAVIO. Dichiaro a nome del Gruppo dei senatori comunisti che noi votiamo per l'accettazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni. Tutti gli argomenti che sono stati esposti in quest'Aula sono stati già ampiamente discussi nelle varie riunioni della Giunta delle elezioni dove si è raggiunta l'unanimità...

TARTUFOLI. Non proprio l'unanimità.

PASTORE OTTAVIO. Dove si è raggiunta l'unanimità sia pure meno uno. Questo argomento è per noi di certo valore perchè il fatto che nella Giunta delle elezioni in questa occasione, come in quasi tutte le altre occasioni, si sia raggiunta la quasi unanimità e che dopo il Senato abbia sempre convalidato le decisioni della Giunta delle elezioni sta a dimostrare che non vi sono nel nostro atteggiamento nè questioni personali nè questioni politiche. Si tratta per noi esclusivamente di applicare la legge nella sua lettera e nel suo spirito. Desidero a queste osservazioni aggiungere che comprendo benissimo la coerenza dei colleghi monarchici, i quali votano in questa occasione coerentemente alla posizione che essi hanno preso per il caso Lauro. Faccio però osservare che questo deve incitare la maggioranza del Senato a mantenere anch'essa la stessa posizione presa per il caso Lauro. Mi pare che sarebbe abbastanza grave se si potesse nel Paese dire che il Senato adotti due pesi e due misure a seconda che si tratti di un senatore monarchico o di un senatore democristiano. Mi sembra che anche questo argomento non debba esser dato dalla maggioranza del Senato agli avversari della Repubblica. Infine, una osservazione che non ha valore legale, ma che ha per me valore morale

di una certa importanza. Vi sono stati prima delle elezioni vari nostri ex colleghi e varie alte personalità di tutti i partiti che hanno ubbidito alla legge, che non hanno presentato la loro candidatura, che non hanno chiesto il rinnovo del mandato al Senato di cui essi già godevano e mi parrebbe veramente grave che questi nostri ex colleghi, che queste personalità di tutti i partiti dovessero pensare che in fondo essi sono stati degli ingenui, perchè avrebbero potuto molto bene non curarsi della legge, contando sulla indulgenza o benevolenza del Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tartufoli. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per una brevissima dichiarazione di voto perchè in determinate situazioni è necessario, almeno per quel che riguarda le mie abitudini di vita, far conoscere il proprio pensiero e precisare il proprio atteggiamento. Tanto più in quanto debbo ancora una volta solennemente rettificare l'affermazione di quell'unanimità che è mancata in questo caso nella decisione della Giunta poichè io ho votato a favore della convalida dell'elezione del collega Magrì. Questo premesso, io non mi permetterò certamente di venire qui con la mia preparazione di dottore in scienze agrarie a confutare le argomentazioni brillantissime che illustri giuristi di questa Assemblea hanno portato nella discussione per precisare il proprio atteggiamento o per illustrare quella che è stata la presa di posizione della Giunta in questi particolari avvenimenti. Io dichiaro di aver votato a favore dell'elezione dell'onorevole Lauro, a suo tempo, perchè consideravo valide tutte le ragioni che sono state espresse in quest'Aula da molti colleghi per sostenere che la convalida doveva riguardare anche il caso Magrì e quindi: il problema dei novanta giorni mancati, il problema della non coincidenza del collegio elettorale di Acireale con quello che comprende la città di Catania, in questo caso, la città di Napoli nel caso Lauro, ecc. ecc.; tutte quelle considerazioni che ieri mi suggerirono la presa di posizione a favore di un collega avversario, è ovvio che possono e devono consentirmi oggi di essere altrettanto conseguente nella votazione in corso. Perchè, onorevole Pastore, la sua affermazione che la votazione di ieri per l'onorevole Lauro costituisca un precedente di ordine giurisprudenziale in questa Assemblea è errata quando si considera che la composizione fisica dell'Assemblea può anche mutare da seduta a seduta col risultato anche variabile delle singole votazioni. Non è detto infatti che colleghi non presenti nella prima votazione e partecipi oggi possano, condividendo il nostro pensiero, compiere il dovere e il diritto di ribadirlo votando contro la proposta della Giunta. Ecco perchè le parole del collega Condorelli sono state esaurienti e precise. Voterò contro la relazione della Giunta e a favore del senatore Magrì.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Caldera. Ne ha facoltà.

CALDERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta deferenza e con molta attenzione i discorsi pronunciati dal collega Zotta, dal collega Condorelli e dal collega Jannuzzi. La discussione è stata brillante se fossimo stati in sede di progetto per la formazione di una legge; ma siccome non siamo in tema di discussione di progetto ma di applicazione della legge, io non posso che condividere l'opinione che così profondamente e brillantemente hanno espresso i colleghi Spallino e Cornaggia Medici, relatore della Giunta delle elezioni. Io, che faccio parte della Giunta delle elezioni e che so il travaglio di studio e di riflessione che in quel consesso è avvenuto, non posso che dichiarare che voterò contro la proposta del senatore Zotta con piena tranquillità di coscienza.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta

della Giunta delle elezioni per l'annullamento dell'elezione a senatore dell'onorevole Magrì.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agostino, Alberti, Amadeo, Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Artiaco, Asaro, Azara,

Baracco, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Bellora, Bertone, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bolognesi, Bosi, Bosia, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Buizza, Busoni, Bussi,

Calauti, Caldera, Canevari, Canonica, Caporali, Cappellini, Carboni, Carelli, Carmagnola, Cemmi, Cenini, Cerabona, Cerica, Cermignani, Cerulli Irelli, Ceschi, Cianca, Cingolani, Clemente, Condorelli, Corbellini, Cornaggia Medici, Corsini, Criscuoli, Crollalanza,

De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, De Luca Luca, Di Rocco, Donini,

Elia,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferretti, Flecchia, Focaccia, Fortunati, Franza,

Gavina, Gerini, Gervasi, Giardina, Giustarini, Grammatico, Granzotto Basso, Grava, Grieco,

Iorio,

Jannuzzi,

Lamberti, Lepore, Liberali, Locatelli, Lubelli, Lussu,

Mancino, Mariani, Marina, Mariotti, Martini, Marzola, Massini, Mastrosimone, Medici, Menghi, Merlin Angelina, Minio, Molè, Molinari, Molinelli, Monni, Moro, Mott,

Nasi, Negri, Negrone,

Pannullo, Paolucci, Papalia, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pelizzo, Perrier, Pesenti, Petti, Pezzini, Piechele, Piola, Porcellini, Prestisimone,

Raffeiner, Ragno, Ravagnan, Restagno, Riccio, Ristori, Rizzatti, Roda, Roffi, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo Luigi, Russo Salvatore,

Saggio, Salomone, Santero, Schiavi, Schiavone, Scoccimarro, Selvaggi, Sereni, Sibille, Smith, Spagna, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Spano, Spasari, Spezzano,

Taddei, Tartufoli, Terracini, Terragni, Tessitori, Tibaldi, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Turani, Turchi,

Vaccaro, Valenzi, Varaldo, Voccoli,

Zane, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta, Zucca.

Presidenza del Vice Presidente BO

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i Senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I Senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta della Giunta delle elezioni per l'annullamento dell'elezione del senatore Magrì:

Votanti	174
Maggioranza	88
Favorevoli	134
Contrari	40

(*Il Senato approva*).

Dichiaro pertanto annullata l'elezione del professor Domenico Magrì.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 » (748)

(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pesenti. Ne ha facoltà.

PESENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio breve intervento potrebbe considerarsi una dichiarazione di voto anche se svolta in sede di discussione generale.

Che questa parte voti contro la richiesta proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale non è solo conseguenza della fiducia nel Governo che implicherebbe un voto favorevole, mentre noi siamo all'opposizione, ma anche dall'uso che concretamente si è fatto di questa autorizzazione. Si può dire che la Commissione parlamentare istituita con la legge 24 dicembre 1949, n. 993 è composta di rappresentanti di tutti i settori delle Assemblee legislative, ma chi ha esperienza di questi organismi consultivi sa che valore essi hanno. D'altra parte alla stessa delega di questa autorizzazione fummo contrari perchè siamo convinti che questi atti di politica economica abbiano una tale importanza che soltanto l'approvazione del Parlamento può essere garanzia del rispetto delle esigenze del nostro Paese.

Ora, nel corso di questi anni la facoltà è stata usata per favorire le importazioni da determinati mercati e per inserire il nostro Paese in un più vasto piano di politica economica internazionale, intendendo questa espressione unicamente nei riguardi dei Paesi occidentali, entro i quali si svolge oggi la maggior parte dal nostro mercato estero, e che rappresentano per noi Paesi che esercitano su tutti i mercati una forte concorrenza, che hanno portato alla situazione critica della nostra bilancia commerciale. Ora la facoltà concessa non riguarda com'è noto aumenti di tariffe, ma è già eccessivamente ampia quando permette che le tariffe previste nella tariffa doganale ufficiale, non diventino tariffe d'uso; cioè possano essere sospese addirittura o diminuite in modo da creare una politica doganale discriminatoria, e non solo discriminatoria. L'esperienza ci dice che tale politica attuò quei provvedimenti di liberalizzazione che a mio parere per la loro importanza sull'economia nazionale dovevano e devono essere prima discussi e decisi dal Parlamento. Ecco perchè noi crediamo che sia nostro dovere nazionale di votare contro la proroga di questa ampia facoltà che il Governo aveva e che vorrebbe ancora avere, perchè non soltanto noi non crediamo di poter dare fiducia all'attuale Governo in carica, ma anche perchè l'esperienza che abbiamo sull'uso che il Governo ha fatto di questa facoltà c'indica che non corrisponderebbe agli interessi nazionali per meritare ancora un'ampia delega. Se è vero che esiste una Commissione mista parlamentare — questa commissione può è vero discutere, far le proprie osservazioni ma queste osservazioni poi servono a poco perchè la decisione spetta soltanto al Ministro delle finanze ed in genere al Governo. Per questi motivi noi voteremo contro questa proroga.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mariotti. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anche il Gruppo socialista voterà contro questo disegno di legge per due ragioni, una di principio ed un'altra di natura politico-amministrativa. Quella di principio sta nel fatto, onorevole Ministro, che il Gruppo socialista è contrario ad ogni forma di delega al Governo e direi maggiormente per questo aspetto della politica doganale che investe notevoli interessi e che è estremamente delicato. Io desidererei, se l'onorevole Presidnte me lo consente, leggere ad esempio l'articolo 2 della legge n. 993 che dice: « nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa, il Governo è inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente in tutto o in parte la applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale ». Cioè a dire compito estremamente delicato che non può sottrarsi, a nostro avviso, al controllo e alla ratifica del Parlamento.

In realtà, già questo problema è stato discusso in sede di bilancio del commercio estero nel senso di sottoporre tutti gli atti, i criteri, la politica del Governo in questo settore al controllo e alla ratifica del Parlamento. L'onorevole Ministro, in Commissione, eccepì che non era possibile per l'esecutivo sottoporre al Parlamento la diminuzione o la sospensione

dei dazi previsti dalla tariffa, perchè le sue voci erano numerosissime. Io non sono d'accordo, perchè ormai è da moltissimi anni, onorevole Ministro, che da questi banchi, sia alla Camera dei deputati che al Senato, il Governo è stato invitato a rifare questa tariffa che, secondo noi, non è neanche più adeguata ai giorni nostri. Ormai sono passati circa sei anni; le situazioni economiche interne e internazionali hanno subìto delle varianti, delle modifiche abbastanza profonde per cui questo invito, a mio avviso, contiene elementi di razionalità e obiettività. Il Governo però non l'ha accolto e oggi ci chiede nuovamente la proroga per la delega.

Le difficoltà e i motivi che il Ministro addusse in sede di Commissione e che in realtà non furono esaminati profondamente, sia perchè era tardi, sia perchè eravamo stanchi per aver discusso sulla perequazione tributaria, io li ho esaminati. Quando fosse rifatta la tariffa da parte del Governo, non sempre si verificherebbe continuamente la necessità di diminuire o sospendere la misura di questi dazi per cui non è ammissibile che questa materia venga sottratta al Parlamento. Il Ministro potrà anche eccepire che se ne venisse data comunicazione al Parlamento, i soggetti economici o gli interessati potrebbero approfittare della notizia della modifica dei dazi per importare od esportare *ad usum delphini*, ma io ritengo che in questo caso si possono emanare i famosi decreti catenaccio, per cui nei casi limite si potrebbe senz'altro ovviare al verificarsi di qualsiasi speculazione. Credo non sia neanche una adeguata giustificazione, per richiedere questa proroga, il dire che esiste una Commissione interparlamentare. A parte che sono estremamente giuste le ragioni espresse al riguardo dal collega Pesenti, io riterrei, onorevole Ministro, che dovrebbe essere sentita anche la Giunta dei trattati che esiste alla Camera, e che mi meraviglia assai che al Senato non sia stata ancora costituita.

Investendo il problema tutta la politica economica, come del resto appare dal contesto della legge, il Gruppo socialista voterà contro per le ragioni di principio che ho espresse e anche perchè, data la delicatezza del problema ed essendo noi in contrasto coi criteri di politica economica e di scambi internazionali praticati dal Governo, non ci resta altro che votare contro. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CENINI, *relatore*. Questo disegno di legge è stato presentato con procedura urgentissima e perciò io non ho fatto una relazione scritta. È necessario quindi che spieghi un po' ai colleghi in che cosa consiste il disegno di legge stesso.

Bisogna tener presente che con la legge 24 dicembre 1949, n. 933 il Governo veniva autorizzato ad emettere la nuova tariffa generale dei dazi doganali e l'articolo 2 della stessa legge autorizzava il Governo nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa doganale a sospendere temporaneamente in tutto o in parte l'applicazione dei dazi contemplati nella tariffa stessa, oppure ad applicarli in misura ridotta e ciò in relazione alla situazione dei mercati, sempre mutevole, alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riorganizzazione dell'economia nazionale. Il Governo, assistito dalla Commissione parlamentare istituita con l'articolo 3 della stessa legge, con decreto presidenziale 7 luglio 1950, n. 192, ha provveduto alla emanazione della nuova tariffa doganale e avvalendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 2, ha preso tutti quei provvedimenti di sospensione e di applicazione in maniera ridotta della tariffa stessa che via via sono stati consigliati dalle circostanze. Però, tale facoltà contemplata nell'articolo 2 della legge, era venuta a scadere il 14 luglio 1952 ed è stata prorogata una prima volta per altri due anni con legge 7 dicembre 1953, n. 1846. Col luglio di quest'anno è venuto nuovamente a scadere il termine precedentemente prorogato. Ora il Governo domanda una nuova proroga di altri due anni. Bisogna osservare che anche nell'esercizio di tale facoltà, cioè della facoltà di applicazione ridotta oppure di sospensione temporanea di certe voci, il Governo si è sempre largamente avvalso della fattiva collaborazione della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 3. Ora, che risulti opportuno conce-

dere la proroga richiesta, non vi è dubbio e già la Camera si è pronunciata in tal senso. Si tratta di una materia soggetta ancora a continui mutamenti, che va seguìta con possibilità di rapida manovra, le cui determinazioni non possono essere prese che dal potere esecutivo. Perciò se deve esserci una tariffa generale come base, bisogna poterne usare con tutti quei temperamenti che volta a volta le diverse e mutevoli situazioni suggeriscono, e che il Governo è l'organo più qualificato e maggiormente in grado di poter rapidamente individuare, per adottarne i necessari solleciti provvedimenti in quei settori in cui si è dimostrato, secondo l'esperienza, fin qui efficace e si può dire con sufficiente tranquillità che esso ha sostanzialmente assolto lo scopo per il quale è stato predisposto. Ma il disegno di legge non prevede soltanto la proroga della facoltà di cui ho parlato ma domanda un certo, se pur modesto, ampliamento di questa facoltà. Si tratta precisamente: 1) di permettere talune modificazioni della tariffa doganale per renderne possibile l'inquadratura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950 e ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1953, n. 976; 2) di non legare già con legge ogni provvedimento ad un prefisso termine di scadenza, onde sia consentita la durata di ognuno in relazione al persistere o meno delle situazioni che ne hanno consigliato l'adozione; 3) di procedere ad una migliore formulazione tecnica del testo, nonchè ad un migliore coordinamento delle disposizioni.

I compiti consultivi della Commissione parlamentare verranno estesi anche a quanto riguarda le modifiche e le aggiunte da apportarsi alla tariffa doganale.

Io, a nome della 5ª Commissione, nella quale non sono state portate opposizioni alla legge, per tutte queste considerazioni, raccomando l'approvazione al Senato del disegno di legge in esame; nè mi pare che le ragioni portate in Assemblea sia dal senatore Pesenti che dal senatore Mariotti, siano così forti e sostanziali da consigliare un diverso atteggiamento da parte del Senato. (*Approvazioni dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ringrazio i senatori Pesenti e Mariotti per aver partecipato a questa discussione, e in particolare ringrazio il relatore che ha molto chiaramente riassunto i termini di questo disegno di legge.

Mi sia consentito soltanto di aggiungere qualche osservazione, dato che la procedura urgentissima adottata non ha consentito alla Commissione la stesura di una relazione stampata.

Debbo dire anzitutto che l'esperienza di questo ultimo decennio ha confermato con quale celere ritmo mutino gli scambi internazionali e le condizioni stesse di questi scambi. Direi che non c'è assolutamente nessun paragone tra il periodo che corre dal 1878 al 1921, durante il quale si ebbero le tariffe doganali del 1878, del 1887 e del 1921, e il periodo attuale. Allora la tariffa daziaria poteva considerarsi, onorevole Mariotti, praticamente immutata durante vari decenni, come ella sa; oggi non è più possibile. I mutamenti sono rapidi, ed esigono che da parte degli Stati partecipanti agli scambi internazionali vi sia una estrema elasticità nelle decisioni da prendere in ordine alle condizioni che li regolano. Questo spiega l'esigenza, che io chiamerei proprio funzionale, del tipo particolare di delega governativa in questa materia, dove difficilmente l'*iter* legislativo potrebbe seguire con la celerità necessaria le mutevoli condizioni alle quali io ho prima accennato.

È noto che questa delega, d'altra parte, è nei confini della tariffa generale che è stata votata dal Parlamento; ed ha una natura particolare, perchè opportunamente si è chiamata una rappresentanza parlamentare (si tratta di 20 deputati e di 20 senatori, un vero e proprio piccolo Parlamento, in sostanza) che assiste il Governo nello svolgimento delle facoltà delegate. L'opera di siffatta Commissione parlamentare è stata veramente preziosa ed ha rivelato quanto sia opportuna questa formula di collaborazione tra legislativo ed esecutivo, la quale non ha dato origine ad inconvenienti, anzi ha giovato ad un continuo riesame degli orientamenti di massima attraverso l'approfondimento di situazioni o di esami analitici.

Il sistema è apparso in tal modo funzionale ed adeguato alle necessità, non solo per il col-

laudo prudente della nuova tariffa, ma anche per la sua applicazione tecnica e per i ritocchi continui che esige questa ordinata applicazione.

Ora, quale è stata l'attività svolta in base alla delega dal 1952 al 1954? Il senatore Pesenti ha accennato alla possibilità che avvengano vere e proprie rivoluzioni nel campo doganale quando si affida al Governo una delega di tal genere. Devo dire che in due anni vi sono stati solo 9 decreti presidenziali, che interessano poche diecine di voci. Quindi non c'è stata affatto una rivoluzione. Quel che è essenziale, però, è che l'esecutivo sia messo in condizioni di affrontare con estrema rapidità situazioni che possono insorgere con altrettanta rapidità. Il Governo ha approfittato con estrema cautela della delega limitandosi a comprovate ed urgenti necessità e sempre interpellando la Commissione parlamentare apposita, dal parere della quale non ha mai dissentito. Così si ebbero lievi aumenti daziari per alcuni prodotti bisognosi di speciale cautela, e sempre nella tariffa generale, come per il bestiame e l'olio d'oliva, e si ebbe un notevole numero di riduzioni per alcune materie prime necessarie allo sviluppo industriale.

Se, come è il parere di moltissimi, la delega ha dato dei buoni risultati e non ha presentato fino ad ora i rischi che qualcuno paventava, se ha consentito di superare senza danni per gli scambi un periodo ricco di cospicue difficoltà nel campo del commercio internazionale, se non si è sottratta al controllo del Parlamento ogni decisione di carattere generale sulla politica commerciale del Paese, è il caso di chiedersi perchè mai questa opera fino ad oggi non completata non possa continuare nelle immutate condizioni che la sollecitarono all'inizio.

Nostra convinzione è che non si possa oggi altrimenti disporre se non con la continuazione, limitata naturalmente nel tempo, nei criteri e nell'oggetto, della delega che abbiamo esperimentato nell'ultimo quadriennio. Vi sono a questo proposito necessità funzionali, ma vi sono anche dei motivi di ordine contingente che avvalorano le esigenze di un cauto completamento dell'opera. Infatti è a tutti noto che non può dirsi certo concluso il ciclo di riassestamento post-bellico degli elementi strutturali della vita produttiva dei vari Paesi. Non si può considerare acquisito un andamento regolare della congiuntura economica internazionale. Abbiamo assistito da due anni a questa parte a sbalzi notevoli e a preoccupazioni di vario ordine nel campo degli scambi internazionali. Infine è tutt'altro che concluso il lavoro di addestramento delle politiche commerciali e monetarie di vari Paesi e di creazione di strumenti di attuazione collettivi di queste politiche. Ricordo che nell'ultima sessione dell'ottobre 1953 si è rinviato al 1° luglio 1955 il termine delle tariffe reciprocamente concordate. Nel maggio scorso il consiglio dei ministri dell'O.E.C.E. ha confermato l'ulteriore gradualità, sia pure entro termini di tempo ristretti, dell'azione dei Paesi partecipanti in materia di liberalizzazione.

Infine, la Conferenza di Londra, tenutasi poche settimane fa, induce a considerare fra le aspirazioni vicine l'attuazione di un certo grado di convertibilità entro un gruppo di Paesi che comprende le principali forze economiche dell'Europa occidentale, oltre l'area della sterlina.

Il problema particolare immediato per il nostro Paese è di natura analoga ai suddetti, imposto anche dagli studi che sono altrove in atto per tendere o a parziali rincrudimenti di dazi o a parziali liberalizzazioni. È chiaro che in una tale situazione la determinazione della tariffa doganale, che la delega legislativa comporta, e la diuturna azione di correzioni e di manovre, non possono essere destinate all'ordinario strumento legislativo, perchè il destinarle comporterebbe, ripeto, un *iter* di tempo assai notevole e quindi rischi notevoli per la determinazione di decisioni che debbono essere sommamente rapide.

Ma, oltre a tutte queste ragioni attinenti ad aspetti sostanziali del problema economico, ne esiste un'altra, che è la base di molte norme di condotta nel gioco della concorrenza internazionale; ed è che il nostro Paese, il quale è sostanzialmente debole nella sua ossatura economica, non si può presentare con le mani legate ed immobilizzate a partecipare al difficile e quotidiano gioco degli accordi internazionali, che sono destinati a dare gradualmente assestamento al regime degli scambi internazionali. La possibilità di manovra della tariffa doganale e la rapidità di decisione sono oggi

comuni a tutti i Governi dei Paesi di maggiore importanza economica. Basti citare, tra i nostri vicini dell'Europa occidentale, la Francia e la Germania, nelle quali sono consentiti ampi poteri di influenza in materia doganale agli organi amministrativi. Negli Stati Uniti, come è noto, è stata recentemente prorogata la facoltà del Presidente di riduzione di tariffe doganali.

Ora, nel breve periodo trascorso dalla sua formulazione, la tariffa generale ha funzionato piuttosto come strumento di negoziazione, ed in qualche caso come linea di estremo riparo. La sua applicazione, manovrata sotto la spinta delle esigenze dell'economia nazionale e delle situazioni del mercato internazionale, ha dato luogo ad un sistema articolato in cinque gruppi principali. Circa il 40 per cento delle voci godono un trattamento daziario intermedio fra la vecchia tariffa del 1931, maggiorata del diritto di licenza, e le nuove tariffe; un altro 45 per cento comprende i dazi convenzionati, ma di questi la metà è applicata in misura inferiore a quella convenzionata e l'altra metà nella misura stabilita; un gruppo di circa 500 voci, relative a merci di particolare importanza ai fini dell'approvvigionamento del mercato e della riattrezzatura delle aziende industriali ed agricole, gode, o ha goduto in data recente, di particolare trattamento daziario in virtù di specifici provvedimenti. Infine, solo un limitato numero di voci (circa 200) sopporta i dazi della tariffa generale. La massima parte dei dazi di tutti i cinque gruppi precedenti è soggetta, come è noto, ad una riduzione del 10 per cento, in vigore dal 1° novembre 1951.

È evidente quindi che la tariffa generale non può considerarsi una base idonea sulla quale si possa fissare la politica doganale italiana, è altrettanto evidente che non è ancora esaurito il periodo che potremmo chiamare delle approssimazioni successive, le quali devono consentire che l'applicazione delle tariffe in uso sia collaudata dal tempo sufficientemente ampio di applicazione, in un mercato internazionale assestato.

Ad analoghe considerazioni si può giungere esaminando l'incidenza dei dazi. Ricordo a questo proposito che la tariffa attuale non solo è molto inferiore alla tariffa generale, ma è inferiore alle stesse tariffe d'uso del 1938, giacchè la percentuale del dazio e dei diritti connessi introitati rispetto al valore totale delle importazioni negli ultimi anni incide in maniera non notevole. Siamo andati da 7,12 per cento del 1950 al 6,51 per cento del 1951, al 6,50 per cento nel 1952, all'8,20 per cento nel 1953. Si deve ricordare che nel 1938 questo rapporto era del 13,79 per cento.

Naturalmente non è questa la sede per una discussione di merito sulla politica doganale, discussione che si attua particolarmente in occasione del bilancio del commercio estero, ma non si può non ricordare che lo sviluppo delle correnti di importazione prosegue con ritmo celere nel nostro Paese: dalle 17,8 milioni di tonnellate nel 1948 si è passati alle 21,8 del 1952 e alle 29,4 nel 1954; nel primo semestre del 1954, siamo ad un 20 per cento in più dell'uguale periodo del 1953. Pertanto gli indici dei volumi delle importazioni sono aumentati praticamente dal 1948 al 1953 intorno al 53 per cento, ragguardevole aumento in un periodo così breve. Noi ci siamo inseriti nel decennio recente, e senza sbalzi, nel mondo degli scambi internazionali; nell'anteguerra avevamo un volume di commercio estero, importazioni più esportazioni, che corrispondeva all'incirca al 14 per cento del reddito annuale del Paese, oggi siamo ad un volume di commercio estero che raggiunge pressocchè il 25 per cento dell'altezza del nostro reddito nazionale.

Questo dimostra, sebbene il nostro commercio estero sia ancora inferiore a cifre assai più alte di altri Paesi europei, quale vastissima evoluzione è stata conseguita in questi ultimi anni nel campo degli scambi internazionali nel nostro Paese, grazie ad un sistema doganale sufficientemente elastico e sufficientemente capace di consapevoli adattamenti. L'ampliamento del commercio estero è un indice di come un Paese evolva economicamente e si espanda la produzione, quindi indica un miglioramento... (*interruzione dalla sinistra*) ... che si tratti di indice favorevole voi lo sostenete in ogni caso quando parlate di necessità di intensificare il commercio con determinati Paesi stranieri; però vi contraddite quando si tratta di dare la delega al Governo per le tariffe doganali.

Ora, i contrasti e le esigenze internazionali fissano la linea della politica generale doganale, da un determinato periodo di tempo, mentre la delega consente al Governo quella azione elastica che è indispensabile, e che ora, sotto la pressione della congiuntura e nell'accentuarsi della concorrenza internazionale, è talvolta invocata per interventi sia di carattere ampio, tendenti al ripristino integrale delle tariffe convenzionate, sia di carattere particolare, tendenti a discriminare delle posizioni singole di prodotti o di Paesi.

Ma su queste direttive di politica commerciale, ripeto, il Parlamento discusse già e discute in occasione del bilancio del Ministero del commercio con l'estero e in rapporto alla relazione generale economica del Paese. Qui basta l'averne accennato, poichè oggi discutiamo lo strumento e non il modo di utilizzazione dello strumento. In definitiva, la proroga richiesta appare, sotto ogni aspetto, non solo giustificabile ma necessaria: è la sola via che si può battere in questa circostanza. La delega continua ad essere, per il biennio, limitata alla facoltà di sospendere o ridurre i dazi delle tariffe doganali, ma consente anche l'autorizzazione ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci, alle note di tariffa le aggiunte o le modifiche che si rendano necessarie per l'inserimento della nomenclatura internazionale o per rendere effettive le norme temporanee, o per una migliore organizzazione e un coordinamento tecnico del testo, quando ciò sia attribuito da speciali accordi internazionali.

Tutto questo, ripeto, va sempre visto nel quadro della tariffa generale che serve come cornice limitativa. Io confido quindi che il Parlamento come già nel passato convalidi col suo giudizio favorevole questo disegno di legge. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, è prorogata a tutto il 14 luglio 1956 per i fini previsti dall'articolo medesimo.

Il Governo è inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della vigente tariffa le aggiunte e le modificazioni che si rendessero necessarie:

a) per agevolarne l'inquadramento nella nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;

b) per rendere definitive norme temporanee emanate per la prima applicazione della nuova tariffa;

c) per una migliore formulazione tecnica del testo nonchè per il coordinamento di esso con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, e con gli accordi internazionali.

Le modificazioni e le aggiunte di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi più elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.

MARINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Dichiaro di astenermi dal votare questo articolo, perchè, a mio giudizio, non prevede la possibilità che il Governo aumenti le tariffe doganali nell'interesse dell'economia generale. Per la difesa dei nostri prodotti occorre talvolta diminuire le tariffe in parola, come nel caso delle materie prime e dei mezzi speciali di trasformazione, o addirittura sopprimerle; ma per altre merci come i prodotti dell'industria e dell'agricoltura è talvolta anche necessario aumentarle per ragioni di difesa dei prodotti stessi che le liberalizzazioni a senso unico hanno messo in difficoltà. (*Interruzione del senatore Bertone. Commenti dal centro*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni ed aggiunte da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti indicati all'articolo precedente.

Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di quattro milioni per ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56.

All'onere relativo all'esercizio 1954-55 sarà fatto fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 267 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze concernente « acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari, ecc. ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Delega al Governo a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi » (320).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e la asbestosi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bitossi. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, devo dare atto alla diligenza e allo studio accurato fatto dal relatore, senatore De Bosio. Il disegno di legge presentato dal Ministro del lavoro è stato alquanto modificato in commissione in modo che le lacune esistenti nel primitivo progetto sono state in parte eliminate, perciò tutte le modifiche che noi ci eravamo proposti di apportare alla legge, essendo state in parte realizzate in sede di commissione, non hanno più ragione di essere da noi presentate.

Nonostante ciò, l'attuale disegno di legge non risponde ancora alle esigenze fondamentali della tutela fisica dei lavoratori addetti alle lavorazioni pericolose, perchè la completa tutela del rischio si deve realizzare mediante la emanazione di norme particolari che garantiscano la sicurezza attraverso garanzie sia per l'attività lavorativa sia esaminando dove si svolge il lavoro nei vari cantieri, sia nel creare mezzi sufficienti per proteggere i lavoratori dalle emanazioni delle polveri morbigere. È a tale scopo che riteniamo indispensabile che debbano essere modificati ed integrati alcuni articoli della legge in discussione. Le norme per la sicurezza del lavoro non possono limitarsi a generiche affermazioni ma devono essere dirette ad imporre alle aziende l'adozione di accorgimenti tecnici che soltanto la lunga esperienza e la tecnica odierna sono in grado di fornire al legislatore e al compilatore del regolamento che dovrà scaturire dalla legge. È certo che un'efficace sicurezza del lavoro deve essere raggiunta attraverso una regolamentazione che disciplini non solo determinate materie di sicurezza, ma anche l'orario, i metodi di lavoro e il ritmo produttivo.

PEZZINI. Onorevole Bitossi, noi non stiamo discutendo abbinati i due disegni di legge n. 320 e 321; stiamo trattando soltanto il primo.

BITOSSI. Io sto parlando proprio su quello, che concerne la silicosi e l'asbestosi.

Per fare questo, onorevoli colleghi, occorre tener presente la situazione attualmente esistente nei luoghi di lavoro, ove attualmente si sviluppano la silicosi e l'asbestosi, perchè, come risulta nella maggioranza dei casi, l'attività lavorativa in queste cave, in queste miniere, viene oggi svolta con criteri antiquati, senza l'adozione di sistemi di protezione corrispondenti, atti a garantire la sicurezza del lavoratore.

I più recenti studi hanno dimostrato che la silicosi e l'asbestosi sono delle affezioni che, se tempestivamente curate, possono essere combattute con risultati soddisfacenti anche agli effetti dell'inabilità permanente. Viceversa, nell'attuale progetto di legge, si prevedono le cure e la tutela di coloro che sono irrimediabilmente colpiti da queste malattie.

Non solo, quindi, è necessaria l'assistenza sanitaria dopo che si è stabilita la cronicità della malattia, ma è necessaria soprattutto tale assistenza in sede preventiva, come è necessario aiutare finanziariamente il lavoratore affinchè egli possa guarire dalla malattia che ha contratta nello svolgimento della sua attività. Occorre pertanto andare incontro ai lavoratori ammalati garantendo loro l'indennità sostitutiva del salario nel periodo di assenza forzata dal lavoro.

Per le considerazioni che ho qui formulato, è necessario che la legge preveda inoltre un limite di tempo entro il quale dev'essere emanato il regolamento per la prevenzione in materia, poichè — questo è l'aspetto fondamentale del problema — se noi fissiamo un limite entro il quale dev'essere approntato tale regolamento, la legge che noi andremo ad approvare non potrà entrare in funzione nei suoi dettagli, nei suoi particolari, se il regolamento stesso non viene fatto con la necessaria celerità. Noi pensiamo che solo attraverso una efficace difesa della salute del lavoratore sul luogo del lavoro sarà possibile contenere il dilagare di queste due malattie che affliggono i lavoratori di questo settore; e questo, onorevoli colleghi, è l'obiettivo cui tutti noi dobbiamo tendere, non solo per garantire la salute a chi presta la sua opera in una determinata attività ed è soggetto a malattie che possono colpirlo anche irrimediabilmente, ma anche per realizzare, per quanto è possibile, la sicurezza del lavoro onde salvaguardare, nell'interesse della collettività, il potenziale produttivo che viene impiegato nella lavorazione della pietra silice e dell'amianto.

Io confido che sia il relatore che il Ministro vorranno accogliere quegli emendamenti che noi abbiamo presentati, al fine di rendere più completo possibile questo disegno di legge, venendo incontro ai lavoratori che siano colpiti da queste malattie, dando loro la possibilità di guarire per tornare al processo produttivo nella piena efficienza fisica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spallicci. Ne ha facoltà.

SPALLICCI. Prima di esaminare sia pure nelle linee generali questo disegno di legge, è doveroso da parte mia tributare un elogio al relatore, onorevole De Bosio, il quale con la sua perizia giuridica era di guida a noi nella 11ª Commissione e lo è adesso nella 10ª, e constatare come egli abbia disseminato in questa relazione, la sua cultura sanitaria oltre che giuridica e compiacermene pubblicamente.

Questo disegno di legge modifica uno stato di fatto che risale a circa dieci anni or sono. Nel 1943 infatti, durante il periodo della sedicente repubblica di Salò e in tempo successivo, furono emanate delle norme in proposito, però non adeguate e messe in pratica confusamente, tanto che soprattutto nell'Italia meridionale i lavoratori non ne hanno mai beneficiato anche se per dieci anni sono stati versati i contributi. Quindi è necessario questo progetto che sotto il profilo tecnico è stato argomento anche di congressi speciali. L'infortunistica ha mietuto numerose vittime tanto da superare, come si rileva dalla relazione, le vittime di guerra nell'ultimo conflitto mondiale. Non solo per quanto riguarda la silicosi e l'asbestosi, ma in tutta l'infortunistica, l'Italia ha un triste primato. Così ho dovuto constatare all'ospedale di Charleroy che il cinquanta per cento dei ricoverati per infortuni nelle miniere belghe fosse di italiani. Non vi erano frequenti invece i casi di silicosi e di asbestosi. Credo che i colleghi, anche non medici sappiano cosa si vuole indicare con questi due termini. La silicosi è malattia dovuta a polvere di silice inalata du-

rante il lavoro nelle miniere oppure negli stabilimenti di laterizi o di cave di pietra. Quando si inala polvere di amianto e se ne contrae una forma tracheo bronchiale con interessamento del tessuto polmonare, allora si tratta di asbestosi. Io vorrei che si aggiungesse anche la bariosi, provocata da inalazione di polvere di bario. Il bario è diventato un elemento di prima necessità specialmente in radiologia, ed i casi di pneumo-coriosi da bario sono stati illustrati tempo addietro dal professor Arrigoni, della Clinica di Afa Bianchi di Milano, in una sua documentata relazione. La bariosi, inquadrata fra le malattie professionali, dovrà far fruire ai lavoratori del bario gli stessi vantaggi dei lavoratori del silicio e dell'amianto.

Questo disegno di legge prevede due cose di carattere essenziale. La prima è costituita dalle visite periodiche. Per questo io volevo fare osservare al senatore Bitossi che, quando si parla di attuare un più efficace controllo da parte dello stato, della salute e dell'idoneità fisica del lavoratore, si deve intendere di attuarlo subito dopo l'entrata in vigore della presente legge, disciplinando con la massima diligenza le denuncie; perchè l'inizio della malattia, riscontrato radiologicamente, è già un avvio alla malattia definitiva. Anche con una diagnosi precoce, il malato è avviato inesorabilmente verso quella china la quale può essere una tracheo-bronchite semplice, ma può anche essere una tubercolosi, perchè si associa facilmente l'una cosa all'altra. Quando in una delle visite periodiche si è riscontrato lo stato morbigeno, è naturale che l'inidoneità del lavoratore debba venire di conseguenza, riconosciuta. Non c'è da attendere che la malattia diventi cronica. Altrimenti sarebbe inutile questo comma: « attuare un più efficace controllo dello stato di salute e della idoneità fisica dei lavoratori », e sarebbe pure inutile riferirsi alle « visite mediche dei lavoratori », che devono essere disciplinate. La corresponsione, o rendita di passaggio, come è chiamata, è corrisposta da sei mesi ad un anno, e vedo che qui provvidenzialmente è stata elevata ad un anno dalla Commissione.

Si dirà: perchè volete delegare il Governo in un argomento di tale importanza e gravità? Ma appunto perchè è di notevole importanza e gravità l'argomento deve essere trattato esclusivamente da tecnici. Con tutto il rispetto che io posso avere per l'Assemblea, ed anche per le Commissioni, è impossibile che vi siano degli specialisti in materia, per cui reputo necessaria questa delega.

Sul termine potremo non essere d'accordo, e difatti la Commissione lo ha diminuito, da due anni l'ha portato ad uno. Qualcuno aveva pensato anche a sei mesi; io credo che un anno sia necessario, e sia anche un termine ragionevole, perchè l'abbozzo della materia è già stato fatto, e mi pare che ci siano solo le conclusioni da dedurre.

Non avrei molto di più da aggiungere. E siccome, sia in questo ma soprattutto nel disegno di legge che vedremo in seguito, il relatore si rifà ad una frase di Bernardo Ramazzini: "*Longe prestantius est preservare quam curare*", vorrei fargli osservare che il Ramazzini la derivava dalla medicina preventiva che era il motto dell'antica scuola salernitana: "*principiis obstat sero medicina paratur*".

Noi guardiamo come dovere sociale queste misure di prevenzioni, ed io credo che, avendo atteso per lo meno dieci e forse anche più anni, sia necessario sollecitare e condurre in porto questo disegno di legge, che viene a tutto vantaggio della salute del lavoratore italiano. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perrier. Ne ha facoltà.

PERRIER. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, data l'ora tarda sarò brevissimo e lascerò alcuni dati tecnici che avrei potuto portare. Mi limiterò solo ad esprimere la mia soddisfazione di veder oggi colmata una gravissima lacuna che avevamo in Italia nella nostra legislazione sanitaria per quanto riguarda la silicosi e la asbestosi. Basta girare per gli ospedali, che sono vicini ai luoghi in cui è più facile contrarre questa triste malattia per vedere con dolore come questi ammalati spesso non erano sufficientemente riconosciuti, non avevano indennità, si trovavano in completo disagio, facendo compassione a tutti i sanitari che avevano occasione di occuparsi di loro.

Questo disegno di legge viene a colmare perciò questa grave lacuna, pur non esaurendo

completamente quelli che erano i desideri dei tecnici. Ad ogni modo il fatto di aver portato la rendita di passaggio da sei mesi ad un anno è qualcosa. Io avrei preferito che si fosse giunti ai due anni, ma accontentiamoci per ora di quanto è stato stabilito in Commissione.

Quello di cui debbo francamente compiacermi è il fatto di aver finalmente portato il limite minimo di inabilità permanente dal 33 al 20 per cento: infatti vi erano degli ammalati che, pur non raggiungendo questo limite del 33 per cento, erano in condizioni veramente penose.

In conclusione dichiaro di approvare il disegno di legge con tutti gli emendamenti che sono stati proposti dalla Commissione, e soprattutto mi permetterei di insistere presso il Ministro del lavoro di voler al più presto costituire questa Commissione del Regolamento, in maniera che quanto proposto dal disegno di legge diventi al più presto operante. Chi ha avuto occasione di stare vicino a questi ammalati sente tutta la carenza legislativa al riguardo e per questo deve augurarsi che al più presto si giunga a delle soluzioni concrete. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tibaldi. Ne ha facoltà.

TIBALDI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo socialista, che è stato sempre all'avanguardia in questo campo, io esprimo il mio voto favorevole al disegno di legge e mi auguro che sia integrato dal Regolamento in maniera da prendere in considerazione un dato di fatto, che è acquisito ormai alla medicina scientifica. La silicosi e la asbestosi che fino a qualche anno fa erano considerate come malattie essenzialmente polmonari, invece sono malattie organiche generali per cui necessita correggerne l'errore e riconoscere anche dal punto di vista legislativo questi ammalati non come ammalati esclusivamente polmonari. Ora, se questa malattia è presa inizialmente, si può guarire l'ammalato e di questo si deve tener conto nel regolamento, si può e si deve far sì di non lasciare l'ammalato a se stesso per evitare che il processo di silicosi si evolva e che l'ammalato si avvii alla associazione fatale silivativa tubercolare.

Su quello che è stato il concetto del legislatore esprimo il mio voto favorevole in quanto la malattia è veramente grave, poco conosciuta perchè localizzata in pochi e sparsi focolai. Io che vivo in un ambiente dove questo focolaio c'è, la miniera d'oro di Pestarena, e vi posso assicurare che il novantacinque per cento degli operai impiegati sono destinati a infestarsi di silicosi. Durante la guerra, lavoravano nella miniera anche coloro che desideravano sottrarsi alla cattura da parte dei tedeschi o della Repubblica di Salò, e questi in tre o quattro mesi si sono infestati di gravi forme di silicotide. Di qui la necessità di queste visite tempestive e soprattutto dei provvedimenti di ordine tecnico, per evitare la respirazione e l'inalazione delle polveri, causa della malattia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE BOSIO, *relatore*. Anzitutto ringrazio la cortesia degli onorevoli colleghi che sono intervenuti ed hanno voluto sottolineare, non tanto la mia modesta opera, quanto quella della 10ª Commissione, che, posta di fronte alla soluzione di questo importante problema per la tutela della salute di una vasta categoria di lavoratori, ha creduto opportuno di modificare e di completare il progetto di legge predisposto e presentato dal Governo.

Voi sapete che la legge 12 aprile 1943, n. 455, estese l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e all'asbestosi. L'articolo 16 della legge faceva obbligo al Governo dell'epoca di emanare le norme di attuazione e di coordinamento, in base alle quali soltanto la legge poteva avere pratica attuazione. Ora, è avvenuto che queste norme non vennero emanate, anzi, con decreto ministeriale 16 marzo 1944, della sedicente repubblica di Salò, vennero pubblicate disposizioni di attuazione per le visite mediche, creando così una situazione confusa: infatti mentre in alcune Regioni dell'Italia settentrionale si applicano, come si vuole, queste disposizioni, nelle altre dell'Italia centrale e meridionale non si applicano affatto, con la conseguenza che da dieci anni vengono pagati

gli assegni senza che i lavoratori di una grande parte del nostro Paese possano godere delle prestazioni previste dalla legge.

Ho fatto questa breve premessa per sottolineare l'importanza e l'urgenza di emanare il regolamento e le disposizioni di attuazione, nonchè, in tale circostanza, norme che migliorino la legge del 1943, pubblicata in un momento storico molto grave, e proprio quando la scienza medica aveva da poco tempo accertato che la silicosi non era una malattia assimilabile alla tubercolosi, ma una fibrosi polmonare particolare determinata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, rispettivamente di amianto per l'asbestosi.

Gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito non hanno fatto alcuna obiezione intorno alla costituzionalità della delega al Governo. Ne prendo atto con piacere, perchè, se c'è un caso in cui questa è indispensabile, è proprio questo. D'altro canto il disegno di legge prevede il termine, fissato in due anni, che la vostra Commissione limitò ad un anno. Si è avuto modo di constatare che le disposizioni di attuazione sono pressochè pronte, per cui il termine di un anno è sembrato sufficiente. Ho il dovere di far presente all'onorevole Ministro il voto unanime della Commissione del lavoro e previdenza sociale, con il quale si chiede che questo termine rappresenti una dilazione eccezionale, concessa con la fiducia che le norme di attuazione vengano pubblicate al più presto, possibilmente nei primi mesi dall'entrata in vigore della legge.

Sull'opportunità della delega siamo tutti d'accordo, per cui non è il caso di spendere parole. E veniamo all'oggetto e ai criteri direttivi allo scopo di illustrare brevemente gli emendamenti che la Commissione ha dovuto apportare, in relazione anche agli emendamenti presentati dall'onorevole Bitossi.

L'oggetto del disegno di legge predisposto dal Governo concerneva soltanto la visita medica al momento dell'assunzione del lavoratore, la spesa per le visite del Collegio medico e la sollecita corresponsione della rendita di passaggio. La vostra Commissione propone di estendere la delega non solo alle visite mediche all'atto dell'assunzione, ma alle visite di controllo dell'Ispettorato del lavoro, di cui all'articolo 6 della legge, secondo il quale esso può in qualsiasi momento disporre visite di controllo. Ma ci siamo preoccupati anche di un'altra grave situazione. Oggi, a undici anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva di questa assicurazione, non si conosce ancora quale sia lo stato della silicosi e asbestosi nel nostro Paese, non essendo mai stata attuata la verifica generale prevista dalla legge entro un dato termine dalla sua entrata in vigore, (articoli 6, 13, 14). Per questo motivo nelle direttive e nei criteri da seguire abbiamo rilevato questo obbligo per tutte quelle ditte che non avessero mai sottoposto i propri dipendenti a visita medica dopo l'emanazione della legge del 1943. In questo modo si potrà conoscere lo stato preciso di queste gravi malattie nel nostro Paese.

Si è proposta inoltre la disciplina della denuncia di tutte le malattie del genere, delle registrazioni da tenersi presso le ditte, allo scopo di facilitare all'Ispettorato le indagini da farsi presso le singole aziende.

E veniamo alla rendita di passaggio. Gli onorevoli senatori sanno che la rendita di passaggio è l'indennità che viene corrisposta all'assicurato affetto da un certo grado di inabilità che deve cambiar lavorazione o che rimane disoccupato. In questi casi interviene l'Istituto assicuratore con la indennità cosiddetta « rendita di passaggio ». Senonchè queste indennità si può dire che fino ad oggi non sono state corrisposte. Secondo la statistica avuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale riportata nella mia relazione, in un anno ne sono state corrisposte undici, e negli altri anni solo diciassette. In tali periodi la spesa è stata da ottocentomila a un milione e duecentomila lire per anno.

Il disegno di legge governativo si preoccupava solo di sollecitarne la corresponsione. Noi abbiamo stabilito una direttiva per elevarla — e qui devo dare atto sia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sia all'I.N.A.I.L. degli studi già fatti e dell'adesione data — sì da rendere questa indennità rispondente alle necessità degli assicurati colpiti dalla malattia. È stato inoltre ampliato il termine. L'onorevole Perrier avrebbe desiderato di portarlo a due anni; l'avremmo fatto

volentieri ma, assunte le informazioni del caso, si è constatato che il termine di un anno è in genere sufficiente. D'altra parte come elevarlo a due anni? Vorrebbe dire aumentare l'onere in modo tale da determinare un aggravio non sopportabile dall'Istituto assicuratore senza aumentare il carico assicurativo.

Veniamo ora alle prestazioni assicurative; altro problema che la Commissione ha voluto affrontare. Si constatò che il limite di inabilità permanente fissato dalla legge nella misura del trentatrè per cento, aveva come risultato di dare la prestazione quando l'assicurato era in condizioni da non poter più guarire, quando era alla vigilia della morte. La legge pertanto non raggiungeva lo scopo suo principale ed aveva attuazione solo quando lo sventurato lavoratore si trovava alla vigilia della sua fine. Si è stabilito pertanto di ridurre la misura di inabilità in conformità all'esperienza fatta in questi dieci anni di applicazione della legge, alle indagini scientifiche, ai voti di congressi che trattarono ampiamente il problema. Si è potuto accertare che tale limite è del venti per cento. La malattia giunta a questo grado può essere ancora curata sì da evitare la morte dell'assicurato. La Commissione pertanto all'unanimità ha proposto il venti per cento, limite accettato anche dall'I.N.A.I.L. e dal Ministero, che hanno senz'altro condiviso il punto di vista della vostra Commissione.

Correlativamente si è modificato il regime di revisione della rendita. Attualmente vige il regime normale previsto dalla legge sugli infortuni n. 1765 del 1935, per cui durante i primi quattro anni non viene fatta alcuna revisione. La silicosi, come sapete, ha un decorso ambiguo, può manifestarsi 4-5-6 ed anche 10-15 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro e di anno in anno varia fortemente; ora, uno sventurato che il primo anno aveva una determinata inabilità, nell'anno successivo può averla fortemente aggravata, ma non essendo ammessa la revisione l'assicurato rimane per qualche tempo privo di una giusta prestazione. La vostra Commissione perciò ha modificato il regime di revisione nel senso che esso possa effettuarsi ogni anno.

Date le particolari caratteristiche della malattia ci si è preoccupati anche del salario base ai fini del suo adeguamento. Se considerate infatti che questa malattia può manifestarsi anche quindici anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, voi comprendete come lo stipendio base percepito quindici anni prima possa essere svilito se non irrisorio. Si è previsto l'adeguamento dello stipendio base in relazione alla situazione economica del momento in cui si constata la inabilità e sorge il diritto alla prestazione.

Infine si è elevato il periodo massimo di indennizzabilità portandolo da dieci anni a quindici.

Come vedete, onorevoli colleghi, si è cercato di elevare al massimo le prestazioni. La vostra Commissione si è preoccupata anche del problema sollevato dall' emendamento all' articolo 1, dell' onorevole Bitossi? L' articolo 11 della legge del 1943 conferiva al Governo di allora la facoltà di emanare le norme di prevenzione per queste due pneumoconiosi. Nessuna norma è stata pubblicata. Ricorderete forse il progetto di legge del nostro ex collega senatore Tissi, presentato tre anni fa a tale scopo, rimasto purtroppo lettera morta per lo scioglimento del Senato. La regolamentazione della prevenzione è oggetto di altro disegno di legge che passiamo a discutere immediatamente dopo questo. In tale disegno di legge è già stabilito il termine entro il quale il Ministero del lavoro dovrà predisporre il regolamento generale per la prevenzione e quelli speciali, tra i quali vi è anche quello per la silicosi e l'asbestosi di cui all'emendamento presentato dall'onorevole Bitossi.

La vostra Commissione, invece, si è preoccupata del fatto che fino alla predisposizione del regolamento speciale per la prevenzione di queste pneumoconiosi, nessuna disposizione vige in materia. Per questo motivo abbiamo proposto che durante questo periodo di carenza legislativa vengano osservate le norme di cui le vigenti leggi sulla prevenzione.

Infine, un'altra disposizione di carattere sociale si è ritenuto opportuno di proporre in questa particolare materia: una sezione del Fondo speciale infortuni, di cui all'articolo 70 del regio decreto 17 agosto 1935 n. 1765. Voi sapete che esiste già il Fondo infortuni costituito dalle ammende corrisposte per le violazioni delle norme sulle leggi sugli infortuni,

Fondo custodito presso la Cassa depositi e prestiti. Esso ha lo scopo di aiutare gli infortunati in momenti particolarmente difficili. Le malattie della silicosi e dell'asbestosi, come ho sottolineato, si manifestano in modo del tutto ambiguo ed anche ad una quindicina di anni dalla cessazione del lavoro. Ora il fondo che generalmente serve per le malattie professionali e gli infortuni, nei casi di specie non è efficace. D'altro canto molti dei nostri emigranti che rientrano dall'estero affetti da queste pneumoconiosi non hanno alcun diritto ad indennità e alle prestazioni previste dalla legge. Questo fondo è particolarmente diretto ad assistere questi sventurati.

Ecco perchè nel progetto predisposto dalla vostra Commissione, si è prevista la costituzione di una sezione distinta di questo fondo infortuni.

Poche parole debbo dire sull'articolo 2, relativo alle penalità. Nel progetto di legge governativo si stabiliva di elevare il massimo della penalità a cinquantamila lire sia per le violazioni della legge del 1943, sia delle norme della legge delegata; senonchè già oggi vige una penalità superiore. Infatti, il massimo della pena fissato dalla legge del 1943 è di diecimila lire; ora, in base al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1250, tutte le pene pecuniarie sono state aumentate di otto volte. Poichè il massimale stabilito è già di ottantamila lire, in tale senso è stato modificato l'articolo 2 del disegno di legge.

Permettetemi ora di rispondere all'onorevole Bitossi, che assieme all'onorevole Mariani ha presentato un emendamento a questo articolo, per fissare il minimo della penalità ad ottantamila lire ed il massimo a centosessantamila.

PRESIDENTE. Tratteremo a suo tempo dei singoli emendamenti.

DE BOSIO, *relatore*. D'accordo. Ciò premesso, onorevoli colleghi, mi sembra di poter dichiarare che il disegno di legge presentato dal Governo e completato dalla vostra Commissione renderà attuabili le disposizioni della legge 12 aprile 1943, n. 455, e fornirà lo strumento idoneo per dare ai lavoratori di questo vasto ed importante settore serenità e sicurezza nella loro quotidiana dura fatica. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli senatori, il mio discorso evidentemente sarà brevissimo. Io prendo atto del nuovo testo presentato dalla vostra Commissione e dichiaro di accettarlo integralmente. Una volta ammesso — e mi pare che il Senato in tutti i suoi settori sia d'accordo — il principio della necessità della delega, trattandosi di materia tecnica, è evidente che i limiti che il Senato ha creduto di porre e le precisazioni in ordine all'oggetto della legge ed alle prestazioni che debbono essere attuate, meritano la maggiore considerazione e sono integralmente accettati dal Governo. Particolarmente è accettato il termine di un anno. Io credo che un anno sia più che sufficiente e spero di poter prima portare il testo definitivo alla vostra considerazione. La Commissione comunque sarà immediatamente costituita e procederà rapidamente e tutti gli adempimenti necessari saranno compiuti.

Per quel che riguarda la pena, io sono anche pienamente d'accordo. Confesso che non avrei mosso obiezioni anche se per avventura la Commissione avesse creduto di andare oltre le 80 mila lire; ma mi guardo bene dal proporre qualsiasi emendamento ed accetto il suggerimento della Commissione che ha fissato questa cifra in rapporto a quella già attualmente applicata.

Non ho altro da aggiungere se non chiedere al Senato che approvi questo nuovo testo, emanazione più del Senato che dello stesso Governo, e che risponde ad una esigenza sentita da tutti e particolarmente da coloro che si preoccupano della tutela dei lavoratori. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro per l'industria ed il commercio, è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese ad integrare o modificare quelle della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi per le parti riguardanti la disciplina delle visite mediche dei lavoratori di cui agli articoli 5, 6, 13, 14 della legge anzidetta e il funzionamento del Collegio medico; la rendita di passaggio di cui all'articolo 10 della legge stessa; il limite minimo di inabilità permanente e il regime di revisione; l'adeguamento del salario base; la modifica della Tabella *A*, annessa alla citata legge; una disposizione transitoria per la prevenzione in materia; l'istituzione di una Sezione distinta del Fondo speciale infortuni (articolo 70 regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765).

Le norme predette saranno inspirate ai seguenti criteri:

a) attuare un più efficace controllo dello stato di salute e della idoneità fisica dei lavoratori anche all'atto dell'entrata in vigore della legge delegata disciplinando le denuncie, registrazioni e notizie intorno alle lavorazioni e ai lavoratori;

b) far gravare la spesa del funzionamento del Collegio medico unicamente sull'Istituto nazionale della previdenza sociale e sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) assicurare la corresponsione entro più brevi termini, della rendita di passaggio ai lavoratori colpiti dalle malattie anzidette, ed in misura più adeguata alle necessità economiche dei lavoratori assicurati che abbandonano le lavorazioni morbigene, e per un termine di almeno un anno;

d) ridurre dal 33 al 20 per cento il limite minimo di inabilità permanente, modificando il regime di revisione dell'inabilità;

e) adeguare al particolare rischio della silicosi e dell'asbestosi il sistema della determinazione del salario base ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative;

f) ampliare il campo della tutela con la modifica della Tabella *A*, annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455, prolungando il periodo massimo di indennizzabilità a quindici anni ed apportando modifiche alle lavorazioni;

g) dettare una norma transitoria per l'applicazione del regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, fino all'emanazione del Regolamento speciale di prevenzione per la silicosi e l'asbestosi;

h) istituire una Sezione distinta dal Fondo speciale infortuni presso la Cassa depositi e prestiti per assicurati o loro superstiti in particolari condizioni, o per lavoratori emigrati rientrati in Patria non aventi diritto alle indennità previste dalla legge 13 aprile 1943, n. 455.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto anzitutto ai voti la prima parte del primo comma, fino alle parole: « la modifica della tabella *A*, annessa alla citata legge », su cui non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

A questo punto il senatore Bitossi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere le parole: « la indennità per la inabilità temporanea assoluta; ».

Il senatore Bitossi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BITOSSI. Debbo insistere su questo emendamento perchè, malgrado il relatore abbia detto che questo esiste di fatto, non vedo perchè non lo si debba ribadire nella legge. Se è già detto, tanto di guadagnato, dal momento che ho dei dubbi che con la legge precedente si possa interpretare in questo senso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

DE BOSIO, *relatore*. L'onorevole Bitossi, nello studio scrupoloso di questo disegno di

legge, ha trascurato l'esame delle norme della legge fondamentale. Se lo avesse fatto avrebbe constatato che all'articolo 9 della legge del 1943, n. 455, è prevista la corresponsione della indennità per inabilità temporanea assoluta. Detta, al riguardo, l'articolo 9: « Quando per i motivi sopra indicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto di cura, egli ha diritto ad un sussidio giornaliero corrispondente all'indennità di cui all'articolo 34 della legge 17 agosto 1935, n. 1765. Se per l'esecuzione delle cure predette e degli accertamenti diagnostici l'assicurato è obbligato ad astenersi dal lavoro, l'istituto assicuratore gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un sussidio giornaliero nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta ».

L'indennità è stabilita espressamente dalla legge principale, della quale oggi vogliamo ottenere l'attuazione e qualche modifica per migliorarla. Non è opportuno ripetere una disposizione già stabilita; diversamente, metteremmo in dubbio l'efficacia della legge di cui attuiamo il regolamento.

Prego quindi l'onorevole Bitossi di non insistere nel suo emendamento.

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Avevo detto che, anche se era già stabilito nella legge fondamentale, non credevo che guastasse il ripeterlo; ma dopo il parere della Commissione non vorrei che questo emendamento decadesse per il voto contrario della Assemblea, ed allora si desse una interpretazione diversa anche alla legge fondamentale. Ed è per questo motivo che ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la rimanente parte dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Il senatore Bitossi ha proposto di aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente punto:

« *i*) estendere il diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta ai lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi, così come la legge prevede per tutte le altre malattie professionali ».

Il senatore Bitossi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BITOSSI. Ritiro anche questo emendamento, se la Commissione ed anche il Ministro dichiarano di dare la medesima interpretazione che è stata data al precedente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

DE BOSIO, *relatore*. Si tratta dello stesso argomento di prima, e pertanto la Commissione è del medesimo parere.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Senatore Bitossi, mantiene il suo emendamento?

BITOSSI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti, nel suo complesso, l'articolo 1 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue un articolo 1-*bis* proposto dal senatore Bitossi. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Regolamento speciale di prevenzione per la silicosi e l'asbestosi, di cui al punto *g*) dell'articolo 1, dovrà essere emanato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Il senatore Bitossi ha facoltà di illustrarlo.

BITOSSI. Per il Regolamento speciale, nella legge che si discute attualmente, non è previsto nessun limite; di qui, a mio parere, la necessità di stabilire un limite di un anno, che, a quanto sembra, è accettato anche dalla Commissione.

Però il senatore De Bosio dice: questa legge trova la sua interpretazione nella legge che

discuteremo immediatamente dopo, ove è previsto un anno per l'emanazione del Regolamento; ed allora è inutile farlo in questa legge. Se questa è l'interpretazione e se anche per il regolamento di questa materia non si può andare oltre un anno, io lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

DE BOSIO, *relatore*. Mi sembra di aver già chiarito questo argomento, rilevando che è stata introdotta nel disegno di legge una direttiva particolare per la prevenzione per il periodo durante il quale verrà emanato il regolamento generale e quelli speciali in materia di cui al disegno di legge sulla prevenzione degli infortuni, che passiamo ora ad esaminare.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo con il relatore.

BITOSSI. Non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 2.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

Per la violazione delle norme emanate in virtù della delega di cui all'articolo 1 della presente legge potrà essere stabilita la pena dell'ammenda non superiore a lire 80.000.

PRESIDENTE. Avverto che su questo articolo sono stati presentati due emendamenti: il senatore Bitossi ha proposto di sostituire alle parole: « non superiore a lire 80.000 » le altre: « non inferiore a lire 80.000 e non superiori a lire 160.000 »; il senatore Mariani ha invece proposto di sostituire, alle medesime parole le altre: « non superiore a lire 300.000 ».

Il senatore Mariani ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MARIANI. Lo ritiro e aderisco a quello del senatore Bitossi.

PRESIDENTE. Il senatore Bitossi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BITOSSI. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione su questo emendamento.

De BOSIO, *relatore*. Ho già spiegato come nell'esaminare il progetto di legge governativo, al quale aveva dato parere favorevole la vostra Commissione di giustizia, ci si accorse che le penalità erano state ridotte da 80 mila a 50 mila lire, per cui si è disposto l'emendamento che mantiene il massimale vigente. Dobbiamo tener presente che nella fattispecie in genere non si tratta di violazioni gravi come quelle in materia di prevenzione generale, si cerca più che altro di sottrarsi all'obbligo delle visite mediche da parte degli imprenditori ed anche di lavoratori dipendenti.

Si tratta di violazioni di carattere più lieve, per cui anche la legge istitutiva di questa assicurazione stabiliva un massimo di 10 mila lire; è necessario considerare inoltre che le penalità vengono applicate per ogni dipendente assunto irregolarmente. Non è il caso di creare spauracchi, ma una coscienza antinfortunistica che va formata non tanto con il pungolo delle penalità, ma con la persuasione ed educazione dei lavoratori ed imprenditori, i quali devono convincersi essere loro interesse che queste norme vengano osservate. La Commissione è contraria all'emendamento dell'onorevole Bitossi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Bitossi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto quindi ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

BITOSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Desidero precisare la nostra posizione sul problema della delega, che noi non riteniamo idonea in quanto si tratta di un complesso di problemi tecnici aventi caratteristiche diverse. Tuttavia, riscontriamo che essa rientra nella norma della Costituzionale, quanto meno dopo gli emendamenti proposti dalla Commissione che precisano i fini e le caratteristiche della delega stessa. Infatti, se ci fossimo trovati di fronte al disegno di legge presentato dal Ministro del lavoro del tempo, noi saremmo stati costretti a porre la questione costituzionale, perchè quel testo non ottemperava all'articolo 76 della Costituzione. Poichè invece la situazione è mutata, noi approviamo la legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro » (331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Delega al Potere esecutivo ad emanare le norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

MARIANI. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole signor Ministro, mi soffermerò soprattutto sugli emendamenti presentati per evitare di intervenire in sede di discussione degli articoli. Il testo dell'articolo 1 ci preoccupa soprattutto perchè parla, oltre che di norme generali, anche di norme speciali per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Ora noi notiamo che la regolamentazione dell'igiene del lavoro non è stata discussa in sede ministeriale dall'apposita Commissione, di cui fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, mentre era invece inteso col Ministro dell'epoca che la Commissione in parola sarebbe stata chiamata ad esaminare anche questa parte della regolamentazione.

Non aver ottemperato a questo impegno ci pare ingiusto e soprattutto imprudente perchè il Governo dovrebbe decidere, senza il sussidio diretto degli interessati, cioè delle organizzazioni sindacali, la regolamentazione di queste materie che sono più delicate di quelle che hanno formato oggetto dei lavori della Commissione.

Da questa premessa deriva la soppressione, nell'articolo 2, del paragrafo *b*). Se ci soffermiamo un momento sull'articolo terzo dobbiamo rilevare ancora che su questa materia la Commissione di cui ho fatto cenno non è stata affatto interpellata. Comunque non è stata chiamata a pronunciarsi specialmente su questi punti dell'articolo 3 dove si parla dei « requisiti di idoneità fisica e di controllo e della vigilanza sulle norme ». Mi ci soffermerò brevemente. Noi riteniamo che questi due punti devono essere depennati perchè come ho detto le organizzazioni sindacali non sono state interpellate al riguardo. Ma anche perchè si tratta di princìpi di una grande importanza che esigono, a mio avviso, in modo assoluto una discussione parlamentare. In quanto ai requisiti di idoneità fisica e di età del lavoratore è evidente che nello stato di disoccupazione endemica, di discriminazione anche politica, ed aggiungo, anche di supersfruttamento, un criterio discriminatorio di questa natura potrebbe prestarsi eventualmente ai peggiori abusi e nella migliore delle ipotesi porterebbe in pratica alla eliminazione di quei lavoratori che non siano eccessivamente favoriti dalla

natura, sotto l'aspetto fisico e psichico; mentre un principio di civiltà e di giustizia sociale vorrebbe che l'effetto sia ricercato attraverso sistemi di istruzione, di elevazione dei lavoratori meno capaci sotto l'aspetto fisico e psichico. In altri termini s'impone la creazione di un sistema di educazione prevenzionale delle maestranze. Ma poichè si tratta di materia delicata e complessa che esige studi approfonditi e la necessità di cooperazione delle organizzazioni sindacali è evidente non possa venire affidato, a nostro avviso, al Governo in via di delega ma deve invece formare oggetto di ampio dibattito. Quanto poi al controllo e alla vigilanza sulle osservanze delle norme è pure necessario intenderci un po' a fondo sul principio di conferire una delega al Governo; cioè se si intende di proseguire con gli attuali metodi attraverso gli ispettorati del lavoro è chiaro che non si tratta di regolamentazione ma di sviluppo di questo organo che oggi, come abbiamo già rilevato in sede opportuna, è del tutto insufficiente allo scopo ed è destinato a divenire ancora più insufficiente. Se è vero, come è vero, che nel bilancio del 1953-54 gli stanziamenti per l'Ispettorato del lavoro sono stati notevolmente falcidiati è evidente al riguardo che si tratta di fondi e non di regolamentazione, a meno che non si vogliano fare dei regolamenti destinati a rimanere inosservati con la possibilità anche dell'aggravamento delle sanzioni penali. D'altra parte l'unico mezzo realmente efficace per esercitare un serio controllo sull'osservanza delle norme di sicurezza del lavoro è quello di creare degli organi democratici aziendali e territoriali composti dagli stessi interessati cioè dagli operai e dai loro delegati. Ma di questo principio non vi è traccia nell'articolo 3 della proposta malgrado che il ministro Rubinacci a suo tempo avesse formalmente promesso di farne oggetto di apposite norme. E d'altro canto anche di questa materia così delicata e importante non può affidarsi al Governo ma deve essere oggetto sia di consultazione delle organizzazioni sindacali interessate, sia di un'ampia discussione parlamentare. Questa è la ragione per cui noi abbiamo creduto di presentare gli emendamenti dei quali ho fatto cenno e che rinuncerò poi ad illustrare. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spallicci. Ne ha facoltà.

SPALLICCI. Vorrei che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fermasse la sua attenzione su uno dei *desiderata* della 10ª Commissione, su ciò che nella relazione del senatore De Bosio figura alla lettera *d*) per evitare il ripetersi di infortuni e per la prevenzione. « Si richiede il massimo impulso alla propaganda, alla educazione igienica nelle fabbriche, nelle campagne, negli uffici e nelle scuole anche a mezzo della stampa, della radio e del cinema ». Proporrei che il Ministro del lavoro (di concerto con l'Alto Commissario per la sanità potesse per quanto riguarda le malattie) allestisse delle pellicole come è stato fatto con notevole efficacia per la prevenzione e la tutela della tubercolosi. Non vorrei che questo rimanesse un pio desiderio ma che fosse presto trasformato in realtà.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE BOSIO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel quadro generale di un sistema di sicurezza sociale va collocata, anzitutto, la prevenzione; essa sta alla base della previdenza e ne è sostanza viva e vitale. Prevenzione ed assicurazione perseguono entrambe un alto fine sociale: la prima tende ad evitare il verificarsi delle malattie, degli infortuni, dei sinistri in genere. Quando, disgraziatamente, nonostante le misure di precauzione, l'evento lesivo colpisce egualmente il lavoratore, interviene allora la assicurazione a risarcire il danno.

La vigente disciplina legislativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro è ispirata a princìpi e concetti del tutto superati. Basti considerare che il regolamento attuale della prevenzione risale al 1899 (legge 18 giugno 1899, n. 230), e quello per l'igiene del lavoro alla legge 14 aprile 1927, n. 503. Di qui la necessità di una regolamentazione nuova, rispondente alle esigenze attuali sia dal punto di vista tecnico che sociale.

La nostra legislazione abbonda di norme di carattere generale ma è deficiente di disposizioni di carattere particolare, proprie delle singole materie, e dei varii settori produttivi. Nella mia relazione mi sono dilungato per rilevare come viene svolta la prevenzione, a mezzo di quali istituti ed in base a quali speciali regolamenti. Data l'ora tarda e l'urgenza di concludere non voglio ripetermi, nè dare ulteriori elementi che avrei a disposizione.

La gravità del fenomeno infortunistico nel nostro Paese, di cui abbiamo avute dolorosissime prove per le gravi sventure verificatesi in questo ultimo periodo, è stata pure dimostrata nella relazione, quindi la necessità ed urgenza di provvedere a questa regolamentazione.

Non posso fare a meno di meravigliarmi che da parte avversa (*indica la sinistra*) si faccia opposizione alla delega chiesta dal Governo. Come volete provvedere alla nuova regolamentazione di una materia così vasta e tecnicamente complessa con una legge presentata al Parlamento? Considerate che il solo progetto del regolamento generale predisposto dopo studi di anni da parte di varie Commissioni è di 420 articoli. Sono in elaborazione regolamenti speciali che constano dai 40 ai 50 articoli ognuno. Difficilmente durante tutta questa legislatura potrebbe essere esaurita la discussione della materia. La necessità della delega è evidente.

Nè si può dire che la delega così e come richiesta sia incostituzionale: essa risponde a tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 76 della Costituzione; fissa il termine, determina l'oggetto ed i criteri generali da seguirsi nel predisporre i regolamenti.

Permettete qualche parola intorno alle sanzioni (articolo 4 del disegno di legge). A questo riguardo la vostra Commissione di Giustizia propose di elevare a sei mesi l'arresto e di aumentare fino a lire 300.000 l'ammenda. Per i motivi accennati prima, cioè che non dobbiamo tanto far leva sullo spauracchio della gravità delle pene per ottenere che gli imprenditori e i lavoratori rispettino queste disposizioni e che si formino una coscienza anti-infornistica; è necessario operare attraverso l'educazione, la propaganda, la scuola, come giustamente sottolineava poco fa l'onorevole Spallicci. Per queste ragioni si è mantenuto le sanzioni penali nei limiti attuali, aumentando solo l'ammenda a 300 mila lire, come massimo.

Onorevoli colleghi, da queste mie brevi considerazioni avrete già rilevato che il disegno di legge è diretto al compimento del primo e fondamentale dovere sociale: la protezione preventiva del prezioso patrimonio che è rappresentato dalla salute e dall'integrità fisica e morale dei nostri lavoratori. Si vuole attuato in pieno il principio affermato oltre tre secoli fa, dal nostro Bernardo Ramazzini, precursore e fondatore della patologia del lavoro: « *Longe praestantius est praeservare quam curare* »; è di gran lunga più importante ed umano preservare che curare. Alla realizzazione di questi fini altamente sociali ed umani, onorevoli colleghi, è ispirato il disegno di legge sottoposto alla vostra deliberazione. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche questa volta il mio discorso sarà brevissimo, e spero di guadagnarmi così, data l'ora tarda, qualche gratitudine da parte dei colleghi.

Il fenomeno del numero degli infortuni è veramente preoccupante; e voi tutti sapete come essi si ripetano con una frequenza che diventa ogni giorno di più impressionante, sia obiettivamente in rapporto alle condizioni generali del lavoro, sia in conseguenza della trasformazione tecnica delle macchine e degli impianti, sia anche a causa della legislazione estremamente arretrata. Su quest'ultimo punto, quindi, siamo proprio noi che dobbiamo provvedere ai mezzi idonei per evitare il ripetersi di un numero così grande di infortuni; e son certo che a questo compito il Senato sia estremamente sensibile.

La scarsa efficacia pratica dell'opera di prevenzione infortunistica è dovuta proprio al fatto che la propaganda non trova nella legge i mezzi sufficienti di appoggio. Quindi, anche sotto questo profilo è assolutamente urgente provvedere.

Per quanto riguarda la delega non faccio che rimettermi a quanto è stato già detto con estrema chiarezza dalla Commissione. Su un solo punto mi soffermo: quello che riguarda le modifiche proposte per ampliare la portata delle norme che dovranno essere emanate dal Governo, laddove si dice che esse dovranno contenere anche « la elencazione e le misure di conservazione e di impiego di materie prime e prodotti pericolosi, nocivi o dannosi ».

In proposito gli Uffici del Ministero sono preoccupati perchè pensano che non si possa sottovalutare il fatto che sia un compito veramente difficile individuare, ai fini della elencazione, le materie prime e i prodotti pericolosi, nocivi o dannosi, soprattutto per la latitudine del concetto di danno, finchè non sarebbe possibile portare a termine l'emanazione di queste norme nel periodo di un anno, che potrebbe diventare non sufficiente.

Non esito a dirvi che io accedo completamente al criterio della Commissione e farò in modo che gli uffici si adeguino alla necessità di contenere nel termine di un anno il limite nel quale deve essere emanato il regolamento. Questo regolamento, del resto, nella sua maggior parte, è già pronto e contiene oltre 400 articoli redatti con l'ausilio di tecnici estremamente competenti, tanto che si ha ragione di ritenere che costituirà veramente un modello in materia.

Data la situazione di avanzamento del progetto, io penso, dunque, che il termine possa rimanere di un anno, anche con le aggiunte e con le limitazioni proposte dalla Commissione.

Concludo pertanto chiedendo l'approvazione di questo disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la igiene del lavoro.

PRESIDENTE. Il senatore Mariani ha presentato un emendamento, che ha già svolto, tendente a sopprimere le parole: « e speciali » e « e per la igiene del lavoro ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

DE BOSIO, *relatore*. In questo momento vedo l'emendamento del senatore Mariani. Debbo dichiarare che mi meraviglia non poco la proposta di eliminare la regolamentazione le norme speciali cioè i regolamenti speciali. Poco fa, rispondendo all'emendamento presentato dall'onorevole Bitossi, per fissare un termine ai fini del regolamento prevenzionale per la silicosi e asbestosi ho rilevato che in questo progetto di legge sulla prevenzione erano stabilite due direttive: quella di predisporre il regolamento generale per l'intera materia e di predisporre regolamenti speciali per ogni settore. A seguito di questa mia spiegazione lo onorevole Bitossi, suo collega di opposizione, ha ritirato il suo emendamento, fidando nella nuova disciplina derivante da questo disegno di legge. Non è possibile quindi accettare lo emendamento, che porrebbe nel nulla uno dei presupposti che si vuole raggiungere con l'attuale disegno di legge.

In quanto all'emendamento diretto ad eliminare le disposizioni intorno all'igiene del lavoro, se ciò facessimo, renderemmo inutile il nuovo regolamento da predisporre in forza della delega. È spiegabile che voi cerchiate di limitare la delega al massimo possibile data la vostra opposizione, ma limitarla in modo da far emanare un regolamento che valga per alcuni casi, e non forse, per i più gravi, è un controsenso. O si disciplina la materia interamente o non la si regola affatto. La vostra opposizione parziale equivale a quella totale.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io penso che il Senato, solecito come è sull'opportunità di emanare rapi-

damente norme atte a costituire uno strumento efficace per la lotta contro gli infortuni, non possa non essere d'accordo con il relatore nel respingere questo emendamento che si risolverebbe in una causa di lungo ritardo nella emanazione delle norme che riguardano la parte speciale.

PRESIDENTE. Senatore Mariani, insiste nel suo emendamento?

MARIANI. Non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento, per le ragioni che ho motivato prima e che non ripeto per brevità.

PRESIDENTE. Il senatore Bitossi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « generali e speciali », le altre: « elaborate di intesa con le organizzazioni dei lavoratori ».

Il senatore Bitossi ha anche presentato un altro emendamento del seguente tenore:

« Dopo le parole: " degli infortuni sul lavoro " fare punto e sostituire alle parole: " e per l'igiene del lavoro " il seguente periodo:

" Per l'igiene del lavoro restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 818, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, e di cui al regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, che approva il Regolamento generale per l'igiene del lavoro " ».

Il senatore Bitossi ha facoltà di illustrare i due emendamenti.

BITOSSI. Il mio emendamento spiega, in certo qual modo, anche l'emendamento del senatore Mariani, perchè noi vorremmo che queste norme generali e speciali non fossero solamente delegate nella loro formulazione al Governo, ma vorremmo che per lo meno gli elementi che conoscono i problemi nella loro interezza fossero esenti, ed insieme a loro fossero elaborate queste norme, trattandosi in modo particolare di norme speciali, che devono essere adattate caso per caso, situazione per situazione, ambiente per ambiente; e che solo chi partecipa all'attività produttiva, chi conosce le difficoltà che vi si riscontrano, onde cautelare il più possibile i lavoratori dagli incidenti infortunistici, può conoscere profondamente.

Il senatore Mariani voleva sopprimere la parola « speciali », perchè, dato che è indispensabile regolare anche le situazioni speciali, il Ministro le facesse oggetto successivamente di una legge, in modo da dare la possibilità almeno al Parlamento di decidere sulla risoluzione delle questioni sociali inerenti alla materia. Non è possibile questo? Ebbene, allora per lo meno la Commissione ed il Ministro accettino l'emendamento tendente a far sì che queste regolamentazioni, di carattere generale e speciale, vengano fatte insieme alle organizzazioni sindacali, in maniera che possa essere assunta la tutela dei lavoratori dai rappresentanti di coloro che subiscono quotidianamente gli infortuni.

Per quanto riguarda poi l'altro emendamento da me presentato sull'articolo 1, se il signor Presidente lo permette, io chiarirei subito il concetto da me espresso. Si vuole anche qui modificare una legge, quella cioè concernente l'igiene del lavoro, senza che nessuno intervenga. Infatti, quando noi stabiliamo all'articolo 1 che « il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro », noi diamo la facoltà al Governo, e per esso al Ministero del lavoro, di modificare una legge che avrà dei difetti, ma che comunque è stata oggetto di ampi studi, e che risponde in certo qual modo a determinati quesiti. Se la si vuole modificare, vorremmo in certo senso partecipare anche noi, cioè il Parlamento, per vedere quali modifiche si fanno e se queste sono in pieno accordo con coloro che preventivamente avevano già discusso ed emanato le norme precedenti.

Ecco perchè io avevo presentato un emendamento tendente a mantenere in vita quelle norme sull'igiene del lavoro già contemplate nel decreto-legge del 1919, convertito in legge nel 1925, e che, se pure ha incontrato delle difficoltà, tuttavia ha senz'altro alcuni aspetti positivi.

Se lo si deve modificare, modifichiamolo qui in Parlamento, e non diamo la delega al Go-

verno per decidere su qualche cosa che viceversa dovremmo esaminare tra noi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione sui due emendamenti in esame.

DE BOSIO, *relatore*. L'onorevole Bitossi non prese parte alla discussione svoltasi in seno alla 10ª Commissione intorno all'argomento di cui è oggetto il suo emendamento. Se fosse stato presente avrebbe appreso che il Regolamento generale è già pressochè predisposto, risultato di lunghi studi svoltisi per il periodo di ben 6 anni da una Commissione interministeriale, alla quale espressero il loro punto di vista anche le Organizzazioni sindacali sui vari problemi e sulle diverse disposizioni. Il desiderio manifestato dall'onorevole Bitossi può dirsi esaudito.

Non è possibile poi introdurre nella legge delega una disposizione del genere, se non altro perchè le organizzazioni sindacali esistono di fatto, ma non hanno una vera e propria rappresentanza giuridica sì da impegnare legalmente tutti i lavoratori. Mi sembra pertanto che l'onorevole Bitossi userebbe una vera cortesia al Senato se ritirasse l'emendamento.

Al secondo emendamento credo di avere già risposto. Non è possibile predisporre un regolamento in materia di prevenzione senza risolvere il problema dell'igiene del lavoro. È vero che le due leggi che disciplinano la materia sono state emanate in periodi diversi, ma ciò causò non pochi inconvenienti. Nè si può dire che le disposizioni sull'igiene del lavoro dal 1927 ad oggi non siano da modificare. La medicina e l'igiene hanno fatto grandi progressi. È indispensabile quindi che nell'occasione in cui viene predisposto il nuovo regolamento generale questo venga aggiornato sia dal punto di vista prevenzionale, sia da quello dell'igiene.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Confermo quanto ha detto il relatore, soprattutto in ordine alla partecipazione veramente attiva delle organizzazioni sindacali alla stesura del testo. Credo che gli emendamenti proposti dal senatore Bitossi sono superati, perchè quello che egli desiderava è ormai un fatto compiuto.

PRESIDENTE. Onorevole Bitossi, mantiene i suoi emendamenti?

BITOSSI. Li mantengo perchè di ciò che si è fatto ieri non vuol dire che si tenga conto domani.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo emendamento del senatore Bitossi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento del senatore Bitossi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la igiene del lavoro.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

Sono esclusi dalla delega di cui all'articolo precedente:

a) in materia di prevenzione contro gli infortuni: i servizi ed impianti gestiti dalle Fer-

rovie dello Stato; i servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere;

b) in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e torbiere.

PRESIDENTE. Il senatore Mariani ha presentato un emendamento soppressivo della lettera *b*).

MARIANI. Essendo collegato con gli altri emendamenti, non accettati, lo ritiro.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto allora ai voti l'articolo 2 nel testo di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge stabiliranno i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali, particolarmente per quanto riguarda: le condizioni di lavoro e la organizzazione di questo; l'ambiente di lavoro; la costruzione, la cessione sotto qualsiasi forma, l'impianto e l'uso di macchine, apparecchi e utensili comunque azionati; i mezzi protettivi individuali; la elencazione e le misure di conservazione e di impiego di materie prime e prodotti pericolosi, nocivi o dannosi; i requisiti di idoneità fisica e di età; gli organi aziendali destinati al benessere fisico dei lavoratori, nonchè le istituzioni dirette ad agevolare la conoscenza e l'osservanza delle norme suddette; il controllo e la vigilanza sull'osservanza delle norme.

Nell'emanazione di tali norme il Governo terrà conto delle condizioni tecniche della produzione, delle esigenze di sicurezza in relazione al metodo di lavoro e delle esigenze igieniche del lavoro medesimo.

PRESIDENTE. Avverto che su questo articolo il senatore Bitossi ha presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere l'ultima parte del primo comma dopo le parole: " nocivi o dannosi " ed aggiungere il seguente comma alla fine dell'articolo: " Per i requisiti di idoneità fisica e di età, per la eventuale costituzione di organi destinati al benessere fisico del lavoratore e di istituzioni dirette ad agevolare la conoscenza e l'osservanza delle norme suddette, nonchè per il controllo e la vigilanza sull'osservanza delle norme, sarà provveduto con apposita legge " ».

Il senatore Bitossi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BITOSSI. Penso che il motivo per il quale ho presentato questi emendamenti tendenti a limitare la concessione della delega al Governo in materia di idoneità fisica e di età, nonchè di controllo e di vigilanza sulla osservanza delle norme, sia sufficientemente illustrato da ciò, che i princìpi direttivi sono enunciati in modo molto approssimativo, contrariamente a quanto dispone lo spirito e la lettera della Costituzione.

Noi dobbiamo tener conto sotto ogni profilo delle conseguenze che comporterebbero determinate limitazioni imposte ai lavoratori; si rischia di aprire la porta ad una quantità di problemi che possono inquietare il mondo del lavoro. Stabilire i requisiti di idoneità fisica non è un problema lieve, e non vorrei che, in un determinato momento, il Governo stabilisse che i princìpi di idoneità fisica debbano corrispondere a determinate caratteristiche per un determinato lavoratore. E siccome nel mondo e anche in Italia disgraziatamente vi sono uomini alti e uomini bassi, uomini malati e uomini sani, il problema è tale da interessare il Parlamento e tutti coloro che debbono tutelare la salute dei lavoratori e che vogliono garantire ad essi il lavoro. Quindi credo che non sia possibile delegare il Governo su delle questioni che solo il Parlamento ha la facoltà di risolvere.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la costituzione di quegli organi destinati al benessere fisico. Ma di quali organi si parla e perchè non determinarli in Parlamento anzichè

dare la delega al Governo? A mio avviso solo il Parlamento può determinare la composizione di questi organi. E infine, quella della vigilanza e dell'osservanza delle norme è un problema che dovrebbe essere oggetto di vasto studio da parte del Parlamento perchè, è ovvio, non basta la legge per garantire l'osservanza delle sue norme. Se non si attrezzano quegli istituti che sono preposti al controllo, il Governo non ha la possibilità di affidare bene funzioni nuove, per esempio nei riguardi di quell'organismo che è preposto oggi al controllo degli stabilimenti per quanto riguarda gli infortuni. Solo una legge può estendere queste funzioni.

DE LUCA CARLO. Ma la delega è una legge!

BITOSSI. Ma non può modificare quanto è previsto per il controllo da parte di quell'organismo che dipende normalmente dall'Ispettorato del lavoro. Io penso che in questa legge il Governo può bensì stabilire qualsiasi norma per il controllo antinfortunistico ma occorrerà modificare l'Ispettorato del lavoro perchè altrimenti qualunque nuova legge non potrà trovare applicazione. L'organo così come oggi è composto per la sua insufficienza numerica, per le molteplici funzioni che deve esplicare è nella materiale impossibilità di far fronte a tutte le necessità. Solo se noi impostiamo il problema nel senso di modificare anche questi istituti che sono regolati da altre leggi potremo risolvere completamente la questione altrimenti non faremo altro che dei palliativi, non faremo che delle regolamentazioni che rimarranno sulla carta e gli infortuni sul lavoro continueranno a ripetersi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento in esame.

DE BOSIO, *relatore*. L'onorevole Bitossi coerente con la sua impostazione oppositrice, cerca di restringere il più possibile le facoltà da accordare al Governo ai fini della delega.

La maggioranza deve sostenere questo provvedimento legislativo, essendo il presupposto indispensabile per la nuova regolamentazione. Non si può concepire una tale disciplina, se non si provvede alla salute dal punto di vista fisico e psichico dei lavoratori, come ad esempio alla visita medica preventiva per certe lavorazioni. Desidero anzi ricordare la interessante relazione dell'onorevole Di Vittorio presentata alla Commissione ministeriale, se non erro, intorno al medico dell'azienda e alla visita medica. Mi sembra che non si voglia adottare queste disposizioni per la solida opposizione alla delega. Non preoccupatevi che per l'età si possa trasformare o diminuire le possibilità di lavoro. Il progetto di legge è a tutela del lavoratore e non contro di esso. D'altro canto il Governo deve seguire precise direttive nell'applicare questa legge; non può spaziare illimitatamente nel campo legislativo e meno che meno agire contro la Costituzione. All'ultimo capoverso del disegno di legge è stabilito che nell'emanazione di queste norme il Governo terrà conto delle condizioni tecniche della produzione e delle esigenze della sicurezza in relazione al metodo di lavoro e alle esigenze igieniche del lavoro medesimo. È in rapporto a questi criteri che il regolamento dovrà stabilire queste disposizioni. Quanto poi agli organi aziendali, mi meraviglio che l'onorevole Bitossi, noto sindacalista, non sappia che vi sono gli addetti di sicurezza presso le aziende.

BITOSSI. Ma funzionano?

DE BOSIO, *relatore*. Perchè non si debbono nominare organi nelle aziende che controllino l'osservanza delle disposizioni prevenzionali? Prima si voleva imporre una penalità di mezzo milione per ogni più lieve violazione, in questo momento si cerca di impedire il controllo per l'esecuzione delle stesse. La Commissione non può accettare l'emendamento, essendo in palese contraddizione con lo scopo della legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Bitossi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Mariani ha proposto di sopprimere, nel primo comma, le parole: « i requisiti di idoneità fisica e di età » e « il controllo e la vigilanza sulla osservanza delle norme ».

MARIANI. Ritiro quest'emendamento.

PRESIDENTE. Si dia allora nuovamente lettura dell'articolo 3.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge stabiliranno i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali, particolarmente per quanto riguarda: le condizioni di lavoro e la organizzazione di questo; l'ambiente di lavoro; la costruzione, la cessione sotto qualsiasi forma, l'impianto e l'uso di macchine, apparecchi e utensili comunque azionati; i mezzi protettivi individuali; la elencazione e le misure di conservazione e di impiego di materie prime e prodotti pericolosi, nocivi o dannosi; i requisiti di idoneità fisica e di età; gli organi aziendali destinati al benessere fisico dei lavoratori, nonchè le istituzioni dirette ad agevolare la conoscenza e l'osservanza delle norme suddette; il controllo e la vigilanza sull'osservanza delle norme.

Nell'emanazione di tali norme il Governo terrà conto delle condizioni tecniche della produzione, delle esigenze di sicurezza in relazione al metodo di lavoro e delle esigenze igieniche del lavoro medesimo.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4.

Per la violazione delle norme di cui all'articolo 1 della presente legge potrà essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 300.000.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

BITOSSI. Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Nella dichiarazione di voto, relativa al precedente disegno di legge, ho detto che avrei approvato la legge perchè vedevo la necessità di un esame particolareggiato ed anche perchè il progetto di legge governativo era stato modificato a tal punto da renderlo idoneo agli scopi prefissi. Per questo disegno di legge, disgraziatamente, mentre risponde sotto l'aspetto tecnico, non vediamo un'applicazione integrale del principio costituzionale perchè sono state date troppo vaghe indicazioni al Governo e non vi sono sufficienti garanzie che la legge possa riscuotere l'approvazione dei lavoratori nè tanto meno rientrare nello spirito e nella lettera della carta costituzionale. Per questo motivo noi voteremo contro il disegno di legge.

MARIANI. Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANI. Il collega Bitossi ha spiegato le ragioni per cui non si può dare voto favorevole. Io dovrei ripetere gli stessi argomenti. Dirò semplicemente che anche da parte nostra si ritiene di non poter dare voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ravvisi opportuno corrispondere alle aspettative della città di Civitavecchia e dei comuni di Tolfa, Allumiere, Santa Marinella e zone circostanti, provvedendo al ripristino del tribunale di Civitavecchia, e se non ravvisi del pari opportuno istituire un Ufficio autonomo di Pretura in Tarquinia.

L'obiettivo interesse della giustizia e quello soggettivo della popolazione giustificano infatti questi provvedimenti ripetutamente sollecitati sia dalla cittadinanza di Civitavecchia sia da quella di Tarquinia e dei Comuni limitrofi.

E tanto più appaiono legittime queste aspirazioni quando si pensi che il solo Tribunale della vasta zona dell'alto Lazio è quello di Viterbo, mentre nel Lazio meridionale esistono i tribunali di Velletri, Latina, Frosinone e Cassino.

Si interroga inoltre il Ministro della giustizia per conoscere se non ravvisi opportuno accogliere anche il voto espresso dal Consiglio comunale di Tarquinia perchè, in attesa che i richiesti provvedimenti trovino pratica realizzazione, sia mantenuta l'appartenenza del detto Comune alla circoscrizione del Tribunale comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro di Roma, e ciò in quanto il trasferimento dei comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro alla circoscrizione del tribunale di Viterbo, auspicato da quel Consiglio provinciale, contrasta con gli interessi dei predetti Comuni, naturalmente orientati verso il litorale di Roma e importerebbe gravi inconvenienti stante la deficienza di comunicazioni con Viterbo e con i Comuni sedi delle Preture comprese in quella circoscrizione (769).

ANGELILLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere ancora una volta l'elenco completo delle sovvenzioni che, in questi anni, nel settore dello spettacolo sono state concesse alle Compagnie del teatro di prosa; in base al diritto dei parlamentari di conoscere e controllare come viene speso il pubblico denaro. Questa richiesta dal sottoscritto fu già avanzata per iscritto alla Direzione generale del teatro e verbalmente nel discorso del 13 luglio durante la discussione dei bilanci finanziari. L'allora Sottosegretario alla Presidenza addetto allo spettacolo, onorevole Ermini, con lettera in data 24 luglio u.s. prot. n. 5243/TL. 2 comunicava al sottoscritto che era imminente la pubblicazione del bollettino ufficiale dei servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri che avrebbe contenuto tale elenco. Poichè tuttavia tale pubblicazione non risulta avvenuta debbo rinnovare ancora una volta la richiesta dell'elenco delle dette sovvenzioni (770).

BUSONI.

Al Ministro delle finanze, per sapere se non possa accogliere il voto del Consiglio comunale di Anghiari (Arezzo) che ha raccomandato la accettazione della domanda avanzata dal Consorzio Tabacchicultori per l'apertura di un magazzino, o di altra agenzia, nel capoluogo, per la prima lavorazione del tabacco, unico prodotto abbondante nel territorio di quel Comune ove la disoccupazione presenta aspetti veramente preoccupanti e consiglia di andare incontro alle sofferenze dei molti offrendo possibilità di lavoro (771).

BUSONI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere in base a quali motivi ha respinto la richiesta avanzata dall'Istituto « Ginori Conti » di Firenze di istituire un corso speciale per indossatrici, creando vivo disappunto in molti ambienti cittadini ove si ambisce ad assicurare a Firenze il primato nelle iniziative della moda, causando anche dimissioni di protesta clamorose, come quella del professor Giacomo Devoto, Presidente della Camera di commercio, dalla carica di Presidente dell'Istituto professionale, nonchè vivaci richieste di revoca del rifiuto da parte di Enti fiorentini e particolarmente di quello del turismo a firma del suo Presidente Gr. Uff. Vannini Parenti. L'istituzione di tale corso contribuirebbe anche ad assicurare una possibilità di lavoro alle giovani indossatrici una volta diplomate, ed attribuirebbe maggior prestigio alla loro professione se disciplinata da un normale corso di studi valorizzandola anche nei confronti dei Paesi stranieri. Non si comprende quindi, e perciò il sottoscritto richiede al Ministro spiegazioni, quali motivi abbiano consigliato il rifiuto, col risultato di deludere

tutti, causando generale disappunto e perfino il rammarico del più noto organizzatore delle manifestazioni di moda internazionali G. B. Giorgini, in quanto con tale rifiuto non si reca soltanto nocumento agli interessi di Firenze in un momento in cui le iniziative fiorentine per la moda stanno raccogliendo notevoli successi e creano con essi considerevoli possibilità di sviluppo, ma si nuoce, oltre che alla istituzione professionale ed alla sua valorizzazione, agli interessi materiali e spirituali, cioè finanziari ed estetico-artistici, della Nazione tutta e non si potenzia nè si valorizza la genialità e l'operosità degli italiani (772).

BUSONI.

Al Ministro dei lavori pubblici e al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se non ritengano necessario ed urgente, aderendo alla richiesta molte volte avanzata dai Comuni interessati fra i quali Santa Sofia d'Epiro e San Domenico Corone, e mantenendo le promesse che si ripetono da oltre mezzo secolo, disporre la costruzione di una strada che colleghi direttamente le zone suddette con la ferrovia Cosenza-Sibari nei pressi della stazione di Mongrassano (773).

SPEZZANO.

Al Ministro del tesoro, per sapere se non ritiene di ordinare speciali indagini circa la pratica di pensione indiretta N.G. presentata dalla signora Di Natale Francesca di Campobello di Licata per il figlio defunto Giuseppe Cassaro fu Giovanni, pos. 563.828. La prima domanda fu presentata il 29 maggio 1946 e, in seguito a reiterate richieste da parte dell'Ufficio, sono state presentate varie domande e documentazioni. La pratica passò al Comitato di liquidazione il 20 novembre 1951 con elenco n. 34753. Da allora il Servizio pensioni indirette non ha fatto altro che richiedere documenti e in ultimo, il 9 settembre 1954, l'estratto protocollare della prima istanza (774).

RUSSO SALVATORE.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica martedì, 9 novembre, alle ore 16,30, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani (171).

2. MERLIN Angelina. — Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative (9).

Deputato DAL CANTON Maria Pia. — Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti (218) (*Approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (74).

4. TERRACINI ed altri. — Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro famigliari superstiti (101).

5. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).

6. STURZO. — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).

7. Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione (229).

8. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

9. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (*Approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati*).

10. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

11. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

La seduta è tolta alle ore 21,25.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti